



COMUNE DI RAVENNA

Area Partecipazione e Diritti del Cittadino
Servizio Segreteria e Staff del Capo Area

RAVENNA
2015

CAPITALE
ITALIANA
DELLA
CULTURA

Numero di riferimento attribuito al dossier (Fascicolo): PT 2015/3

CIG: 60817513B1.

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA E MEDIAZIONE SOCIALE PER IL PERIODO 1.11.2015 – 31.12.2017.

Si precisa che i servizi relativi all'oggetto principale del presente appalto rientrano tra i servizi di cui all'**Allegato II B** del D.Lgs. 163/2006 – **Categoria 25 "Servizi sanitari e sociali" - CPC 93 – CPV "Servizi di assistenza sociale e affini"** per cui la presente procedura di aggiudicazione sarà disciplinata - nel rispetto dei principi comunitari - dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) dello stesso D.Lgs. 163/2006 e dagli altri articoli in seguito espressamente richiamati alla cui disciplina l'Amministrazione aggiudicatrice si autovincola. Pertanto tutti i riferimenti ed i richiami a singoli articoli e disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del D.P.R. 207/2010, contenuti nel presente bando di gara devono intendersi riferiti specificatamente alle disposizioni di volta in volta esplicitamente richiamate.

Il presente bando di gara con i relativi moduli allegati sono in pubblicazione sul sito Internet www.comune.ra.it (<<profilo di committente>> della stazione appaltante, art. 3, comma 35, del D.Lgs. 163/2006) e all'Albo Pretorio online del Comune di Ravenna dal **29.07.2015 al 21.08.2015**.

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 20.11.2014 e della determinazione dirigenziale E14 n. 19 del 22.07.2015 (determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006), indice una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto pubblico di servizi in oggetto.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Area Partecipazione e Diritti del Cittadino – Servizio Segreteria e Staff del Capo Area.

Indirizzo Internet: <http://www.comune.ra.it>; Posta elettronica: comune.ravenna@legalmail.it - Fax: +39 0544-482199.

Responsabile del procedimento: Direttore Generale Carlo Boattini.

Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Barbara Domenichini - Tel. +39 0544-482194 contatto email: bdomenichini@comune.ra.it.

Si rende noto che – oltre alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 - tutte le informazioni relative agli **esiti di gara** (l'elenco delle offerte presentate, le eventuali esclusioni, l'aggiudicazione e la graduatoria finale) saranno pubblicate, e quindi liberamente consultabili, entro cinque giorni dall'aggiudicazione provvisoria sul sito Internet www.comune.ra.it.

1BIS – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L' AVCPASS

Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Disposizioni per la gara

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, **nonché acquisire il "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2 lett. b), della succitata delibera della ex-AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

I concorrenti devono inserire nel sistema le informazioni relative ai requisiti di ordine generale e alcuni documenti relativi ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, specificamente descritti nel successivo art. 17 del bando di gara, mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente. Si fa presente che dal 1° luglio 2015, **la verifica della regolarità contributiva ai fini dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCPass, ma esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del DURC nelle modalità previste dal decreto del Ministero del lavoro e delle**

politiche sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1 giugno 2015), così come specificate dallo stesso Ministero con circ. n. 19/2015.

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della presente gara, cui intende partecipare.

Il sistema rilascia un "**PASSoE**" da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi.

Nei successivi articoli del presente bando di gara, relativi ai requisiti di accesso richiesti per la partecipazione alla gara, sono specificati gli elementi che l'operatore economico deve inserire nel sistema AVCPass o i documenti che deve inserire nel sistema stesso per la comprova dei requisiti dichiarati.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verificano interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali dell'appalto, si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.

2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006

3. LUOGO DI ESECUZIONE, PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI PAGAMENTO ED ESECUZIONE DELLE STESSE, EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI E CPV (Vocabolario comune per gli appalti):

3.1. **luogo** di esecuzione del servizio: territorio del Comune di Ravenna;

3.2. **oggetto** dell'appalto: l'appalto ha ad oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta, dei servizi inerenti la realizzazione del progetto di cittadinanza attiva e di mediazione sociale per il periodo che va dal 1 novembre 2015 sino al 31.12.2017.

descrizione delle prestazioni: le prestazioni oggetto del servizio sono dettagliatamente descritte agli artt 1 e 2 del Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare l'attività di mediazione sociale si articola in tre grandi aree tematiche suddivise in:

1. Relazioni con i cittadini, in particolare con i residenti della zona dei Giardini di Speyer, i commercianti e i frequentatori dell'area; relazioni con le istituzioni della città e con le associazioni di volontariato, comitati spontanei, gruppi formali e informali, e animazione;
2. relazioni con le istituzioni della città e con le associazioni di volontariato, comitati spontanei, gruppi formali e informali;
3. animazione eventi del territorio.

Si precisa che i servizi oggetto dell'appalto non sono suddivisibili in prestazioni principali e prestazioni secondarie, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. Lgs. 163/2006.

3.3. importo complessivo dell'appalto: ai sensi dell'art 29 comma 1 del D.Lgs 163/2006 il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato ed ammonta ad **Euro 70.982,00 (Euro settantamilanovecentoottantadue//00), IVA esclusa.**

L'importo complessivo di cui sopra è stato determinato come segue:

	Importi a base di gara
a) mesi di novembre e dicembre 2015	€ . 5.410,00
b) Anno 2016	€ . 32.786,00
c) Anno 2017	€ . 32.786,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (*)	/////
TOTALE PRESTAZIONI	€ . 70.982,00

(*) Per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, non è richiesta, ai sensi dell'art.26 comma 1 ovvero comma 3 bis del D.Lgs.81/2008, l'elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Non essendo rilevabili rischi interferenti per i quali risulti necessario adottare misure di sicurezza non vi sono, di conseguenza costi per la sicurezza non asseguettabili a ribasso.

Tutti gli importi sopra riportati sono al netto di IVA.

3.4. eventuale suddivisione in lotti: l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto lo stesso già rappresenta un intervento frazionato per singolo intervento funzionale e quindi, in quanto tale, funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile.

3.5. CPV relativo all'oggetto principale del contratto: CPV 85300000-2 "Servizi di assistenza sociale e affini".

3.6. modalità di remunerazione: si veda quanto previsto dall'art 5 del Capitolato Speciale d'Appalto;

3.7. vincoli esecutivi a carico dell'appaltatore: l'appaltatore nella fase di esecuzione del contratto sarà tenuto a rispettare tutte le prescrizioni del capitolato speciale e quanto offerto e proposto in sede di offerta.

Si precisa che l'aggiudicatario è vincolato all'avvio delle prestazioni del servizio a far data dal 1.11.2015, anche nel caso in cui per tale data non sia ancora stato stipulato il relativo contratto. Si procederà in tal caso all'**avvio dell'esecuzione in via d'urgenza** ai sensi dell'art 11 comma 9 del D.Lgs 163/2006. Sarà pertanto necessario che l'aggiudicatario si attivi al fine di programmare adeguatamente l'avvio del servizio stesso. In caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, l'aggiudicatario dovrà dimostrare di avere la giuridica disponibilità di personale in numero adeguato allo svolgimento del servizio.

4. DURATA DELL'APPALTO: il presente appalto avrà inizio in data 01.11.2015 e terminerà in data 31.12.2017. La proroga è ammessa limitatamente al tempo necessario per l'espletamento degli atti relativi alla nuova gara.

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA: Gli **elaborati del progetto** posti a base di gara (Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di contratto), **unitamente al bando, come pure i modelli allegati:**

Allegato 1)-modello per le dichiarazioni sostitutive dell'operatore economico che intende presentare offerta;

Allegato 2) -dichiarazioni sostitutive del consorzio indicato per l'esecuzione (*se ricorre il caso*);

Allegato 3) dichiarazioni sostitutive dell'operatore economico ausiliario (*se ricorre il caso*);

Allegato 4)-dichiarazione relativa all'offerta economica;

per la formulazione della domanda, delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'offerta **sono altresì** sono **disponibili sul sito Internet del Comune di Ravenna all'indirizzo: <http://www.comune.ra.it/>.**

Al fine di velocizzare i tempi di conclusione della procedura di gara, si richiede ai concorrenti di compilare ed allegare **all'interno della busta C)** contenente l'offerta economica, il **documento contenente le giustificazioni** di cui all'art. 87, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento **alle voci di prezzo più significative.**

Tali giustificazioni non sono richieste a pena di esclusione ma, al fine di non violare il principio di segretezza dell'offerta economica, qualora prodotte, devono essere inserite, **a pena di esclusione dalla gara, all'interno della busta C)** contenente l'offerta economica o comunque in busta necessariamente chiusa all'interno del plico generale.

5.1 CHIARIMENTI: E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di **quesiti scritti** da inoltrare al seguente numero di fax: **+39-0544-482199, entro e non oltre il giorno 05.08.2015.** Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite tempestivamente e comunque **almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: <http://www.comune.ra.it/>

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. termine ultimo per la ricezione delle offerte: **ore 12,30 del giorno 21.08.2015;**

6.2. indirizzo di ricezione delle offerte: Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna –Italia;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel presente bando di gara;

6.4. sedute di gara:

6.4.1. prima seduta pubblica (di apertura delle **buste "A"** contenenti la documentazione amministrativa e di attivazione, nel caso in cui si renda necessario, del soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-*bis* e di cui all'art. 46, comma 1-*ter* del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; oppure di necessità di regolarizzazione di PASS_{OE} non conformi, oppure di regolarizzazioni rientranti tra quelle previste all'art 15 – Sezione III del presente bando di gara): **il giorno 25.08.2015, alle ore 15,00 in Piazza del Popolo n. 1- 48121 Ravenna.** Gli esiti degli eventuali soccorsi istruttori o regolarizzazioni di cui sopra saranno resi noti nella seduta pubblica - che sarà convocata con le modalità di cui al successivo art 6.4.4. Nel corso della prima seduta pubblica si procederà altresì, per gli operatori economici che non risultino immediatamente esclusi a causa delle irregolarità di cui ai successivi artt. 15.1 e 15.2, all'apertura delle relative buste "B" contenenti le offerte tecniche ai soli fini di un controllo formale del contenuto delle stesse.

6.4.2. le **Buste "B"** contenenti le offerte tecniche saranno esaminate in sedute riservate;

6.4.3. seduta pubblica (di apertura delle **buste "C"**): il giorno, l'ora e il luogo di questa seduta pubblica saranno comunicati ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data della seduta stessa e saranno anche pubblicizzati sul sito internet del Comune di Ravenna;

6.4.4. il giorno, l'ora e il luogo delle eventuali ulteriori sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati, potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale.

8. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA: l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, nel rigoroso rispetto delle modalità e di tutte le prescrizioni dettate dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e dal successivo art. 16 del presente bando di gara. Tale cauzione **copre la mancata stipula del contratto per fatto dell'affidatario ed il versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art 38 comma 2-bis del Dlgs 163/2006** e sarà svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto medesimo.

La cauzione dovrà essere **reintegrata** qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

Ai non aggiudicatari sarà restituita, entro **30 (=trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva**, tramite posta ordinaria. I concorrenti non aggiudicatari possono anche ritirare direttamente la cauzione presso l'ufficio che sarà indicato nelle comunicazioni riguardo l'intervenuta aggiudicazione definitiva che l'amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

• **cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.**

La cauzione definitiva deve essere pari al **10 (dieci) per cento** dell'importo contrattuale e dovrà essere resa contestualmente alla firma del contratto. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione definitiva deve permanere per tutta la durata dell'appalto e comunque fino alla data del certificato di verifica di conformità del servizio, come previsto dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto;

• **polizza assicurativa RCT prevista dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto** a copertura di eventuali danni a cose o persone che l'impresa o i suoi collaboratori o persone di cui debba rispondere possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. Massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00. La polizza assicurativa deve essere specifica per l'appalto ed avere durata pari a tutta la durata dello stesso.

La garanzia a corredo dell'offerta e la cauzione definitiva dovranno rigorosamente rispettare le previsioni di cui agli artt. 75 e 113 del Codice e del Comunicato del presidente dell'ANAC del 01.07.2015 ove si prevede, fra le altre cose che:

<<L'art. 75 del d.lgs. 163/06 prevede che, qualora la garanzia sia costituita sotto forma di fideiussione, quest'ultima può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, purché questi siano iscritti nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – d'ora in avanti T.U.B.) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'art. 113 del Codice prevede che la garanzia definitiva è costituita sotto forma di polizza fideiussoria con le modalità individuate dall'art. 75 del Codice.

Sul punto, si precisa che l'Albo unico degli intermediari di cui al citato art. 106 del d.lgs. 385/1993 (previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012 n. 169), non è stato ancora istituito e che, dalla data del 12 maggio 2015, ha preso avvio il regime transitorio di dodici mesi volto ad assicurare l'ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo. Pertanto, fino al 12 maggio 2016, continuerà ad applicarsi, per gli intermediari non iscritti al nuovo albo unico, il regime antecedente secondo cui gli intermediari abilitati al rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U.B. (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il d.lgs. n. 169/2012).>>.

9. MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:

9.1. *finanziamento:* fondi propri dell'amministrazione comunale e di terzi.

9.2. *pagamenti:* i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'art 4 dello schema di contratto e dall'art 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando di gara, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

10.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;

10.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo

di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;

10.3. imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia alle condizioni di cui all'art.47 del Codice e del presente bando di gara.

11.REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:

11.1. Requisiti di ordine generale

Per poter partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, sono richiesti, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. **Tali requisiti devono essere posseduti al momento di scadenza di presentazione delle offerte.** In particolare saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti che incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. **38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..**

Relativamente al concordato preventivo con continuità aziendale e del concordato "in bianco".

Relativamente alla presente procedura di appalto si applicherà quanto sostenuto dall'ANAC nella *Determinazione n. 5 del 08.04.2015* ove si afferma – relativamente all'ipotesi del concordato "in bianco" di cui all'art. 161, comma 6, della legge fallimentare - che costituisce causa ostativa alla partecipazione alla gara esclusivamente la pendenza del concordato liquidatorio, mentre laddove non si possa ravvisare la pendenza di un concordato liquidatorio, come nel caso in cui penda quello "in bianco" con effetti prenotativi di continuità aziendale, l'impresa non può ritenersi carente del requisito prescritto dalla lettera a) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In quest'ultimo caso, tuttavia, rilevate anche le non univoche pronunce giurisprudenziali sul punto, ed al fine di non aggravare in maniera eccessiva e spropositata i termini di conclusione del procedimento di affidamento del contratto, si prescrive, a carico dell'aggiudicatario provvisorio, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, di presentare la documentazione di cui all'art. 186-bis comma 4 della legge fallimentare entro **il termine di 60 giorni** a decorrere dall'ultima seduta pubblica di gara nella quale si proclama l'aggiudicazione provvisoria, termine **prorogabile di ulteriori 30 gg** in caso di comprovate ed adeguatamente motivate esigenze.

Relativamente alla presente procedura si richiede che l'operatore economico eventualmente indicato quale **ausiliario** ai sensi dell'art 49 del Dlgs 163/2006 (colui che interviene nella procedura di gara ad ausilio del concorrente ai fini qualificatori) **non versi in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale** (art 186 bis della legge fallimentare). Non è pertanto consentita l'individuazione di un operatore economico, in qualità di ausiliario del concorrente, che versi in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art 186 bis della legge fallimentare, **sia che abbia solo presentato istanza** (art 186 bis comma 3 bis della legge fallimentare) **sia che risulti già ammesso alla procedura** (art 186 bis comma 4 della legge fallimentare).

Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento è richiesto, **a pena di esclusione**, di non trovarsi in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis ed f), del D.Lgs. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. 163/2006, i **requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l'esclusione, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.**

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete .

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione **non possono** essere modificati. Qualora, successivamente alla stipula del contratto ed alla consegna dei servizi, uno o più dei soggetti assegnatari dovesse essere modificato per cause eccezionali adeguatamente motivate, l'Amministrazione committente può autorizzare la sostituzione, purché i nuovi consorziati che subentreranno come esecutori non abbiano partecipato in qualsiasi forma alla presente gara.

I consorziati - relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 dichiarano di concorrere, **devono possedere, a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale di cui al presente articolo 11.1., da dimostrarsi, in sede di offerta, mediante apposite dichiarazioni sostitutive, utilizzando preferibilmente il **modulo Allegato 2).**

Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che **non sono consentite designazioni di secondo grado o "a cascata"**, pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo grado o cascata, non saranno nemmeno prese in considerazione.

11.2 Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica e professionale, certificazione a garanzia della qualità.

I concorrenti, **alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte**, devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, i seguenti requisiti

a) per gli operatori economici a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni è richiesta - ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 - l'iscrizione **nel registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato**;

b) dichiarazioni, di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nelle quali si dichiara che, in base alle informazioni in loro possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi

c) avere complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, oppure alternativamente negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello relativo al momento di pubblicazione del bando di gara, un **fatturato specifico nel settore oggetto** del presente appalto pari ad almeno **Euro 70.000,00=** (IVA esclusa), da intendersi come cifra complessiva nel periodo.

Si precisa che per fatturato specifico nel settore oggetto del presente appalto devono intendersi, ai fini della dimostrazione del requisito, **solo ed esclusivamente** servizi - che comprendano una o più delle seguenti attività:- **attività di promozione del benessere della collettività**, come insieme delle pratiche volte ad affrontare e prevenire i conflitti laddove questi si manifestano, favorendo percorsi che permettano ai cittadini di assumersi responsabilità e di attivarsi per gestirli ad esempio attraverso la **creazione di uno spazio d'incontro – fisico e ideale** - ove le persone interessate si danno la possibilità di confrontarsi e di gestire un conflitto con la presenza e l'aiuto di una terza persona, il mediatore, in una logica di collaborazione, per il raggiungimento di un maggior benessere nell'interesse reciproco; **percorsi di informazione e condivisione con i residenti** rispetto ai mutamenti (sociali, normativi e tecnologici); **promozione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte che li riguardano**; valorizzazione dei processi di riappropriazione dello spazio relazionale e urbano, del legame affettivo, solidale e comunitario; **attività di coinvolgimento attivo dei cittadini come partecipazione alla vita delle loro comunità.**

* * *

Le due idonee dichiarazioni di cui alla predetta lettera **b)**, **devono essere prodotte in sede di offerta.**

Si puntualizza al riguardo che, il concorrente deve, **a pena di esclusione dalla gara**, presentare **almeno una delle due idonee dichiarazioni bancarie.**

Qualora il concorrente presenti soltanto una delle due idonee dichiarazioni bancarie e non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare l'altra, deve comprovare, **a pena di esclusione dalla gara**, il possesso del requisito della capacità economico-finanziaria mediante l'inserimento all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa, di idonea documentazione attestante la propria capacità economico-finanziaria, (ad esempio estratti del proprio bilancio, note integrative o dichiarazioni dettagliate ed argomentate rilasciate da professionisti, o altra documentazione idonea, ecc...); in tal caso è fatto obbligo al concorrente stesso, di allegare il motivo dell'impedimento a produrre l'idonea dichiarazione bancaria, in modo da consentire alla stazione appaltante di apprezzarlo e di valutarne la concreta giustificazione (in tal senso si veda Cons. Stato, IV 22 novembre 2013 n. 5542 e T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 11.10.2011).

Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad inserire nel sistema AVCPASS i file firmati digitalmente relativi alla documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese – qualora si tratti di documenti non acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante presso pubbliche amministrazioni - entro 10 giorni dal fax di richiesta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e), e bis) ed f), del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006:

1. I requisiti di ordine generale di cui all'articolo **11.1.** devono essere posseduti, **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppati (in seguito per brevità ci si riferirà ai soggetti raggruppati o raggruppati ma il richiamo deve essere inteso anche per i consorziati o consorziandi, tutti i soggetti della rete di imprese, del GEIE, ecc.);

2. Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo **11.2.** si precisa quanto segue:

- i requisiti di cui alla **lettera a)** ed **le dichiarazioni bancarie di cui alla lettera b)**, devono essere posseduti/prodotti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppati;
- il requisito relativo al fatturato specifico nel settore oggetto del presente appalto, di cui alla **lettera c)**, deve essere soddisfatto nella **misura minima del 60%** dalla capogruppo e di almeno il 10% da ciascuna mandante assicurando cumulativamente l'importo del fatturato richiesto dal requisito;

Fermo restando il possesso delle quote di requisiti minimi sopra indicate ed il vincolo stabilito dall'art 275 comma 2 del DPR 207/210 in base al quale la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria, **le quote di esecuzione non**

sono legate alle quote di requisiti possedute dai singoli operatori economici del raggruppamento o consorzio ordinario costituito o costituendo.

Stante la sostanziale omogeneità delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che saranno eseguite dei singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi e per gli effetti dell'art 37 comma 4 del Dlgs 163/2006, si considera soddisfatta con la semplice indicazione delle quote percentuali di esecuzione del contratto da parte di ogni singolo operatore.

Nel caso di consorzi di cui all'art 34, comma 1, lett. b) del Codice i requisiti di cui al precedente art. 11.2, ai sensi dell'art 35 dello stesso Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art 34 comma 1 **lett. c)** i requisiti di cui al precedente art. 11.2 devono essere posseduti o dal consorzio stabile o dai consorziati in base alle disposizioni di cui all'art 35 del Codice e di cui all'art 277, comma 3, del DPR 207/2010 e s.m.i. secondo l'interpretazione data a tali disposizioni normative dal Consiglio di Stato Sez. VI con la sentenza del 10/5/2013 n. 2563.

Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea gli stessi devono possedere i requisiti secondo quanto previsto dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006.

12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta di tutti gli operatori che parteciperanno alla presente procedura sarà vincolante per gli stessi per almeno **360 giorni** dal termine di scadenza di cui al precedente art. 6.1.

Qualora la stipulazione del contratto non sia avvenuta entro il suddetto termine di 360 giorni, l'aggiudicatario sarà in ogni caso vincolato, ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 18 del bando, fino al termine di **180 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione con i correlati punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili (fattori ponderali):

Criterion A – Progettazione e realizzazione di eventi animativi da organizzare e realizzare, nel numero minimo di sette. (un evento animativo per il 2015; tre per l'anno 2016, tre per l'anno 2017).		Max punti 15
Si valuteranno le attività di progettazione di cittadinanza attiva e di mediazione sociale, il percorso di coinvolgimento e di partecipazione della cittadinanza e le modalità di realizzazione degli eventi animativi.		
Sub-criterio A1	Modalità di progettazione e realizzazione degli eventi animativi da realizzare nell'ambito territoriale indicato nel capitolato. Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali: -qualità del progetto animativo e capacità di rispondere a criteri di <u>interazione e coinvolgimento</u> della cittadinanza.	Punti 7
Sub-criterio A2	Modalità di di comunicazione, di diffusione e promozione degli eventi animativi. Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:- adeguatezza/qualità degli strumenti di diffusione e promozione degli eventi animativi (a titolo di es. comunicati stampa, manifesti, locandine, contatti con gli uffici di informazione extracomunali; raccolta stampa (rassegna, materiali di approfondimento); relazioni con il pubblico (copertura telefonica, coordinamento con l'Urp, contatti diretti con associazioni e persone del territorio); aggiornamenti web (rielaborazioni e inserimento notizie, ricerche), archiviazione informatica e cartacea).	Punti 8
Criterion B – Progettazione e realizzazione di iniziative pubbliche, nel numero minimo di cinque (una iniziativa pubblica per il 2015, due per l'anno 2016, due per l'anno 2017).		Max punti 15
Si valuteranno le attività di progettazione delle iniziative pubbliche e il percorso di <u>coinvolgimento e di partecipazione</u> dei cittadini e commercianti residenti nell'ambito territoriale indicato dal capitolato, delle associazioni, gruppi ed enti pubblici, tesi a migliorare la qualità della vita del quartiere e la percezione della sicurezza urbana.		
Sub-criterio B1	Modalità di progettazione e realizzazione delle iniziative pubbliche. Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguente criterio motivazionale: - adeguatezza e funzionalità delle iniziative pubbliche per il miglioramento della qualità della vita del quartiere e la	Punti 7

	percezione della sicurezza urbana attraverso "sistemi" di <u>coinvolgimento/interazione</u> dei cittadini, commercianti, gruppi ed enti pubblici, anche attraverso la creazione di uno spazio digitale di informazione, consultazione e partecipazione, al fine ampliare la partecipazione attiva dei soggetti predetti (ad. es. iniziative culturali aperte e accessibili a tutti per <u>sensibilizzare e diffondere la cultura e le pratiche della mediazione sociale</u> ; programmazione di attività seminariali e pratiche per sviluppare una concreta consapevolezza del consumo critico, ecosostenibile e dell'educazione ambientale; iniziative che possano favorire la conoscenza delle azioni dispiegate e la conoscenza delle principali reti associative esistenti, a livello scolastico, universitario e settoriale ecc..)		
Sub-criterio B2	Modalità di comunicazione, di diffusione e promozione delle iniziative pubbliche. Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguente criterio motivazionale: adeguatezza/qualità degli strumenti di diffusione e promozione delle iniziative pubbliche (a titolo di es. comunicati stampa, manifesti, locandine, contatti con gli uffici di informazione extracomunali; raccolta stampa (rassegna, materiali di approfondimento); relazioni con il pubblico (copertura telefonica, coordinamento con l'Urp, contatti diretti con associazioni e persone del territorio); aggiornamenti web (rielaborazioni e inserimento notizie, ricerche), archiviazione informatica e cartacea).	Punti 8	
Criterio C - Organizzazione del lavoro e modalità di valorizzazione e di coinvolgimento che il concorrente intenderà adottare per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto			Max punti 30
Sub-criterio C1	Modalità di valorizzazione e coinvolgimento delle realtà territoriali e capacità di implementare e potenziare la rete di relazioni attivate tra cittadini, enti pubblici, mondo associativo. Verranno valutate positivamente forme di condivisione degli obiettivi di <u>interazione e di cittadinanza attiva</u> tra cittadini/enti pubblici/mondo associativo, aventi carattere sistematico, volte a favorire il consolidamento delle realtà territoriali ed il rilancio di un sistema di relazioni capace di aggregare un numero significativo di operatori del proprio territorio attorno ad una strategia di sviluppo condivisa e sostenibile, con particolare attenzione alla costruzione di collaborazioni a carattere intersettoriale, ovvero capaci di coinvolgere ambiti e filiere differenti.	Punti 9	
Sub-criterio C2	Azioni che l'appaltatore intende intraprendere per ottimizzare e migliorare la gestione dell'appalto stesso. Il concorrente dovrà indicare i criteri e le metodologie organizzative che intenderà adottare al fine di garantire la puntuale esecuzione delle prestazioni e prevenire le criticità specificando le verifiche che intende effettuare, lo schema/modello organizzativo proposto e il piano dei controlli metodologici offerti.	Punti 8	
Sub-criterio C3	Orari di apertura dello spazio dedicato a sede del servizio. Verranno considerate le ore di apertura dei locali adibiti a sede del servizio superiori al minimo previsto per gli orari di apertura dello sportello "Punto di Ascolto".	Punti 8	
Sub-criterio C4	Modalità di gestione degli imprevisti e delle emergenze. Saranno oggetto di valutazione le proposte migliorative offerte e l'adeguamento dinamico dell'organizzazione del servizio oggetto dell'appalto per fare fronte agli imprevisti ed emergenze (attraverso ad es. la realizzazione di un piano d'azione programmato ecc..)	Punti 5	
Criterio D - Ulteriori eventi animativi ed iniziative pubbliche proposte rispetto al numero minimo previsto nel capitolato. Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione valutando la qualità degli eventi e delle iniziative pubbliche <u>proposte in aggiunta</u> rispetto al			Max punti 10

numero minimo previsto da capitolato e la capacità degli eventi e delle iniziative di rispondere a criteri della pratica della mediazione sociale, della partecipazione attiva e di coinvolgimento della cittadinanza.		
Criterio E	Offerta economica	Max punti 30

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione- sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali secondo il procedimento sotto specificato. In particolare, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue il punteggio più elevato, ottenuto con la seguente formula:

[13.1] $K_i = O_{\text{tecnica riparametrata concorrente } i\text{-esimo}} + (E_i \times 30)$ dove:

K_i = è il punteggio totale attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;

$O_{\text{tecnica riparametrata}}$ del concorrente *i-esimo* = è il punteggio attribuito in base alla formula **[13.3] riparametrando la valutazione da questi ottenuta nell'offerta tecnica nel suo insieme e dopo aver già effettuato una prima riparametrazione** (a livello di sub-criterio o criterio);

E_i = è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente *i-esimo* determinato in base alla formula in seguito specificata per l'offerta economica.

Come sarà in seguito ulteriormente specificato nel dettaglio per i criteri di valutazione di natura qualitativa (criteri A, B, C e D della tabella di cui sopra), **i coefficienti, variabili tra zero ed uno**, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio sono determinati:

a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente, sulla base dei dettagli contenuti di ciascun criterio/sub-criterio specificati nella tabella di cui sopra, da parte di ogni commissario;

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio

c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (prima riparametrazione).

Si precisa che con riferimento alle offerte tecniche relative a criteri di valutazione che:

– si articolano in sub-criteri (**A, B e C**), la prima riparametrazione di cui al suddetto punto c) si effettuerà a livello di ciascuno dei rispettivi sub-criteri;

– non sono suddivisi in sub-criteri (criterio di valutazione **D**), la prima riparametrazione di cui al suddetto punto c) si effettuerà a livello di di criterio di valutazione (e non a livello di sub-criterio).

Si effettuerà successivamente una seconda riparametrazione (come da formula 13.3) con riferimento ai punteggi ottenuti nell'offerta tecnica nel suo insieme da ciascun concorrente, determinata dalla somma dei punteggi ottenuti nei criteri di valutazione di natura qualitativa A,B,C e D, oggetto di una prima riparametrazione, come sopra illustrato, a livello di sub-criteri o di criterio (**formula 13.2**).

In particolare si procederà assegnando ad ogni concorrente un primo punteggio all'offerta tecnica in base alla seguente formula: **[13.2]**

$O_{\text{tecnica concorrente } i\text{-esimo}} = (A1i \text{ riparam.}) \times 7 + (A2i \text{ riparam.}) \times 8 + (B1i \text{ riparam.}) \times 7 + (B2i \text{ riparam.}) \times 8 + (C1i \text{ riparam.}) \times 9 + (C2i \text{ riparam.}) \times 8 + (C3i \text{ riparam.}) \times 8 + (C4i \text{ riparam.}) \times 5 + Di \text{ riparam.} \times 10$

I valori di A1i riparam, A2i riparam, B1i riparam, B2i riparam, C1i riparam, C2i riparam, C3 riparam C4i riparam e Di riparam. saranno determinati in base al procedimento in seguito esplicitato.

Successivamente **si attribuiranno 70 punti** (che rappresentano il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica e cioè alla somma dei punteggi massimi relativi ai criteri A, B, C, D indicati nella tabella di cui sopra) **all'offerta che ha ottenuto – in base alla formula [13.2] - il valore di O_{tecnica} più alto** ed un punteggio proporzionale alle restanti offerte in base alla seguente formula

[13.3] $O_{\text{tecnica riparametrata concorrente } i\text{-esimo}} = (O_{\text{tecnica concorrente } i\text{-esimo}} / O_{\text{tecnica massima}}) \times 70$

Offerta tecnica - Criteri di valutazione di natura qualitativa (A, B, C e D)

Il punteggio attribuito al concorrente *i-esimo* in relazione ai sub-criteri di valutazione nei quali si articola il criterio A della tabella di cui sopra sarà così determinato:

a) in primo luogo ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni attribuendo, con riferimento all'offerta del concorrente *i-esimo*, un punteggio **variabile tra zero ed uno al coefficiente A1i**, relativo al sub-criterio di valutazione A1 indicato nella tabella di cui sopra. Si precisa

che: i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari ad uno in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale;

b) in secondo luogo si effettuerà la media dei coefficienti attribuiti dai commissari con riferimento al medesimo criterio;

c) in terzo luogo **si effettuerà una prima riparametrazione** attribuendo un valore pari ad uno al coefficiente del sub-criterio A1 che aveva ottenuto il valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi mediante la seguente formula:

$$A_i \text{ riparam.} = (A1 \text{ medio concorrente } i\text{-esimo}) / A1 \text{ medio più elevato tra le offerte valutate}$$

A_i riparam. è quindi il valore, dopo la prima riparametrazione, che acquisirà il concorrente i -esimo con riferimento al sub-criterio A1. Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula [13.2] sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio totale da attribuire all'offerta tecnica del concorrente i -esimo.

Il procedimento di cui ai precedenti, punti da a) a c), sarà ripetuto per ciascuno dei sub-criteri del criterio A), per ciascuno dei sub-criteri del criterio B) e per ciascuno dei sub-criteri del criterio C).

Per il criterio D) della tabella di cui sopra – non essendo lo stesso suddiviso in sub-criteri – si procederà come sopra solo che la commissione attribuirà il coefficiente uno al valore medio massimo ottenuto direttamente a livello di criterio di valutazione e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi con la seguente formula:

$$D_i \text{ riparam.} = D \text{ medio concorrente } i\text{-esimo} / D \text{ medio più elevato tra le offerte valutate.}$$

Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Offerta economica - Criterio di valutazione E).

Il coefficiente E_i relativo all'elemento di valutazione E) "Offerta economica" (compreso tra zero ed uno) sarà determinato come segue:

$$E_i = R_i / R_{max} \quad \text{dove:}$$

E_i rappresenta, appunto, il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione E) "Offerta economica" con riferimento all'offerta economica del concorrente i -esimo;

R_i è il ribasso percentuale offerto dal concorrente i -esimo sull'importo a base d'asta;

R_{max} è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse.

La percentuale di ribasso R_i offerta dal concorrente i -esimo è quella indicata in lettere nell'offerta economica (modello 4 qualora si scelga di utilizzarlo) da inserire nella busta C).

Si ribadisce che sono ammesse solo offerte in ribasso . Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate con riferimento a tutti i criteri e sub-criteri valutazione si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto **a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica** ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice.

Si precisa che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica, non comportano l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara. L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con il prezzo contrattuale ed all'interno dei margini complessivi relativi al presente appalto che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

ART. 14. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. I concorrenti possono solo proporre, nell'ambito delle proprie offerte tecniche e sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime di capitolato e di tutte le altre condizioni del progetto posto a base di gara, miglioramenti ed integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato al precedente articolo 13;

ART. 15 - CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed altre dichiarazioni che non comportano l'esclusione dalla gara.

Relativamente alla presente procedura di affidamento si distingue fra le due seguenti diverse fattispecie di cause di esclusione:

- esclusione immediata, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 2-bis dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (*Sezione I*);

- esclusione che discende dall'infruttuoso esperimento del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 del del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i con riferimento a tutte le fattispecie, individuate nella seguente *Sezione II*, che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano anche l'applicazione della sanzione pecuniaria. Rientra in questo caso sia l'ipotesi del mancato rispetto da parte degli operatori economici del termine massimo consentito per produrre le dichiarazioni od altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio di cui trattasi, sia l'accertamento, in seguito al soccorso istruttorio stesso, della mancanza sostanziale di un requisito e/o di una condizione necessaria, richiesta a pena di esclusione nei documenti di gara della presente procedura.

In particolare si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara in caso di inutile decorso del termine perentorio di **10 giorni** dalla richiesta della stazione appaltante – che sarà assegnato ai concorrenti ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali indicate al successivo paragrafo 15.3, (cioè senza che il concorrente - entro il termine perentorio di cui sopra - integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora dia una risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale).

Nel caso in cui, l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, qualora dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo, si procederà all'esclusione del concorrente.

L'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 del Codice con riferimento alle fattispecie, individuate nella seguente *Sezione II*, comporterà l'obbligo per il concorrente del pagamento in favore della stazione appaltante della **sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell'uno per mille del valore stimato del presente appalto**.

Rimane in ogni caso fermo ed applicabile alla presente procedura quanto stabilito all'art. 2 della **Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione** ove si prevede che:

<< Occorre sottolineare al riguardo che né il comma 1, né il comma 1-bis dell'art. 46 sono stati modificati dalla disposizione sopra richiamata e, pertanto, si ritiene di dover fornire una lettura del nuovo comma 1-ter, che tenga conto di quanto disposto in tali previsioni normative, secondo un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni de quibus.

Come indicato in premessa, infatti, il comma 1-ter stabilisce che le disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis, si applicano a *d ogni ipotesi* di mancanza, di incompletezza o di irregolarità degli *elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi*, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Dal dato letterale della norma, emerge chiaramente come sia consentito in sede di gara procedere alla sanatoria di ogni omissione o incompletezza documentale, superando l'illustrato limite della sola integrazione e regolarizzazione di quanto già dichiarato e prodotto in gara. Inoltre, il riferimento ivi contenuto anche agli elementi e non solo alle dichiarazioni, consente un'estensione dell'istituto del soccorso istruttorio a tutti i documenti da produrre in gara, in relazione ai requisiti di partecipazione ma non anche per supplire a carenze dell'offerta.

L'ampliamento dell'ambito applicativo del soccorso istruttorio – tale da consentire il completamento o l'integrazione dell'offerta – infatti, altererebbe la *par condicio*, il libero gioco della concorrenza, violerebbe il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, eluderebbe la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (Ad.Pl. Cons. St. n. 9/2014 cit.), non ultimo, implicherebbe la violazione del principio di segretezza delle offerte.

Gli stessi principi sopra richiamati, inducono altresì ad affermare che l'istituto in parola non può, in ogni caso, essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Resta fermo, in sostanza, il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazioni - alla scadenza del termine fissato nel bando/disciplinare di gara per la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente.>>.

* * *

Inoltre, come previsto all'art. 1.1 della sopra citata **Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015** dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

<< ... omissis ... , deve rilevarsi la possibilità che siano presenti irregolarità o carenze della dichiarazione che non possono considerarsi essenziali ma nel contempo non sussumibili neanche nella categoria delle non essenziali e non indispensabili, appalesandosi, invece come dichiarazioni o elementi *esigibili* da parte della stazione appaltante ai fini di una celere e certa verifica – in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) – dell'autodichiarazione resa dal concorrente per l'ammissione alla gara.

In tal senso viene in rilievo un **tertium genus** che riguarderebbe, per lo più ipotesi di completamento o chiarimento delle dichiarazioni e dei documenti presentati, in ordine ai quali deve ritenersi possibile, per la stazione appaltante attivare il soccorso istruttorio, senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria.

Si tratterebbe in tal caso di irregolarità non essenziali ma che tuttavia afferiscono ad elementi indispensabili se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti, in un'ottica di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, cui devono concorrere anche i partecipanti alla gara, in ossequio ai principi di leale cooperazione, di correttezza e di buona fede, e che la stazione appaltante può, in ogni caso, richiedere ai sensi dell'art. 46, comma 1 del Codice, non modificato dalla nuova disciplina del soccorso istruttorio. >>.

Sulla base di tali indicazioni, pertanto, sono previste dichiarazioni ed elementi che la stazione appaltante si riserva di poter richiedere ed esigere, senza sanzione pecuniaria alcuna. Alcune di tali dichiarazioni ed elementi sono esplicitate nella seguente **Sezione III**, altre sono esplicitamente richiamate in altri specifici punti del presente bando di gara.

In ogni caso i concorrenti sono obbligati, anche ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice a produrre e/o fornire il completamento o l'integrazione delle dichiarazioni rese, tramite tutte quelle informazioni utili ad una celere definizione del procedimento di verifica delle stesse autodichiarazioni rese.

Sezione I **Cause di esclusione immediata**

15.1. Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

1) Se dalla documentazione prodotta dall'operatore economico non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;

2) la mancanza dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 11.1 alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (come la presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);

3) la mancanza dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi di cui al precedente art. 11.2 alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

4) relativamente all'**avvalimento**, saranno causa di immediata esclusione:

- il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 8, del Codice dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.>>.

- come previsto dall'ANAC al paragrafo 2.3, punto 1, della determinazione n. 1/2015, la circostanza che non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento, nel caso tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui al precedente art 11.2 di cui il concorrente è carente. Quindi, qualora dalla documentazione inserita nella busta A), non emerga in modo univoco l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento ed il concorrente non dichiari né posseda in proprio detti requisiti, trattandosi di carenza che afferisce al possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non potrà procedersi a sanatoria. Pertanto non potrà essere integrata, mediante soccorso istruttorio successivo al termine di presentazione dell'offerta, la dichiarazione relativa al ricorso all'istituto dell'avvalimento;

5) la partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi:

-dell'art. 36, comma 5 Codice, per i consorzi stabili

-dell'art. 37, comma 7 primo periodo Codice, per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,

-dell'art. 37, comma 7 secondo periodo Codice, per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) codice;

6) "omissis"

15.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nel presente paragrafo 15.2 (suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il 15.2.a ed il 15.2.b) sono elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.- come, a titolo esemplificativo, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Oltre a quanto previsto al precedente art. 15.1, le irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione che comportano l'immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento sono dettagliatamente indicate nei due seguenti sottoparagrafi 15.2.a e 15.2.b.

15.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi essenziali delle offerte e di offerte plurime, condizionate od in aumento.

1. Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

2. Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche e/o tecniche

Sarà considerata causa di immediata esclusione **la mancata presentazione - all'interno della busta contenente l'offerta tecnica - delle offerte/relazioni tecniche nel loro complesso.**

Si precisa che, come indicato al successivo art. 16 del presente bando di gara - *contenuto da inserire nella busta B Offerta tecnica* - la mancata presentazione delle relazioni tecniche nel loro complesso comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza di una di esse o all'interno di qualcuna di singoli paragrafi non comporterà l'esclusione dell'offerta salvo il caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti dell'offerta tecnica presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Rientrano inoltre nell'ipotesi di carenza sostanziale del contenuto dell'offerta e pertanto saranno considerate causa di immediata esclusione:

2.1) la mancata dichiarazione - all'interno della busta C Offerta economica - contenente l'indicazione del ribasso percentuale unico di cui al successivo art 16 del bando di gara - contenuto da inserire nella busta C *Offerta economica* - punto 1

Non sarà considerata causa di esclusione la mera mancanza di firma della dichiarazione contenente l'offerta economica, in quanto la sua presenza all'interno della busta C, a sua volta regolarmente inserita nel plico del concorrente, si ritiene confermi senza dubbio tanto la provenienza quanto la volontà di presentazione della dichiarazione stessa (si veda quanto detto al **successivo art 15.4**).

Al contrario, non costituiscono cause legittime di esclusione, *inter alia*:

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Offerte condizionate, plurime, alternative ed in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime, condizionate, alternative, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 11, comma 6 del Codice di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti. E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione così come stabilito dall'art. 82, comma 1, del Codice. Detto divieto - come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. **Saranno escluse anche le offerte alla pari.**

15.2.b Non integrità del plico contenente l'offerta o le dichiarazioni per la partecipazione (detto di seguito anche "Plico principale") o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- mancata sigillatura del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per

“sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiuse successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;

- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;

- plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009). Risultano improntati a tale principio gli articoli 120 e 283 del Regolamento.

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca, direttamente all'interno del plico principale o in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

Non costituisce, invece, violazione del principio di segretezza delle offerte economiche l'inserimento dell'indicazione dei costi di sicurezza aziendali (interni) in busta diversa dalla busta "C". Ciò in quanto – relativamente alla presente procedura di appalto – la conoscenza di tali costi non si ritiene possa costituire elemento sufficiente per desumere anticipatamente l'entità dell'offerta economica presentata. Infatti tali costi rappresentano solo una delle numerose componenti dei costi per l'esecuzione delle prestazioni di appalto e la loro conoscenza non si ritiene possa assolutamente prefigurare aspetti determinanti e condizionanti l'offerta economica presentata.

L'inserimento all'interno della busta A) "Documentazione amministrativa" o della busta B) "Offerta tecnica" di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta C), comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica. Mentre, invece, il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica non sarà considerato violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell'offerta tecnica, che non consentono la ricostruzione del prezzo offerto così come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3295.

Sezione II

Cause che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del d.lgs 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 dello stesso d.lgs. 163/2006.

15.3 Elementi e dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso istruttorio e che determinano la comminazione della sanzione pecuniaria).

Nel presente paragrafo 15.3) sono elencati gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi essenziali ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell'applicazione, nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo stimato dell'appalto, indipendentemente dalla regolarizzazione o meno della carenza da parte del concorrente. La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente paragrafo 15.3.

Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziali stabilite nel presente paragrafo 15.3 non comporterà l'esclusione dalla presente gara.

La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio e/o valutazione, richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria direttamente all'operatore economico, oppure escutere l'importo della sanzione dalla cauzione provvisoria oppure tramite altre forme di recupero del credito previste dall'ordinamento oppure, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, trattenerlo dal primo pagamento utile.

Nel caso in cui la sanzione in argomento sia incamerata tramite escussione della cauzione provvisoria sarà onere del concorrente procedere all'integrazione della cauzione stessa per la ricostituzione dell'**importo di cui al successivo art 16 punto 4).**

Si considererà integrata la fattispecie dell'irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle seguenti ipotesi:

- la **mancaza della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.** riferita in via generale a tutti i requisiti previsti dalla suddetta norma e non all'indicazione analitica e puntuale di ogni singola situazione ostativa ivi contemplata – ad eccezione della causa di cui alla lettera **m-quater** per la quale si richiede la scelta di una fra le dichiarazioni alternative di cui al comma 2, penultimo periodo dello stesso art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Si precisa che - relativamente alla presente procedura ed in accoglimento al principio di semplificazione affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16 - si riterrà sufficiente ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, un'unica e sintetica dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e smi. senza necessità di specificazione delle singole cause ostative di partecipazione alla gara. Mentre, per quanto riguarda l'indicazione nominativa dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri soggetti (persone fisiche) di cui al citato art. 38, lettera c), si rinvia a quanto richiesto nella successiva Sezione III (articolo 15.4) ove si chiarisce che la mancata indicazione di tali nominativi non è qualificata come irregolarità essenziale sanzionabile con l'esclusione, fermo restando l'obbligo del concorrente di esplicitare tali informazioni su richiesta della stazione appaltante anche mediante espressa dichiarazione che quanto rilevabile da registri/certificati ufficiali acquisibili d'ufficio (come ad es. il certificato della CCIAAA competente) è in un determinato momento aggiornato ed attuale;

- **qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 186-bis del RD 267/1942 (legge fallimentare) – concordato con continuità aziendale:**

[nel caso in cui non sia ancora stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del tribunale di cui all'art 186-bis comma 3 della legge fallimentare. Tale ipotesi ricorre tanto nel caso di concorrente che, al momento della partecipazione alla presente procedura di gara, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale quanto nel caso di domanda di ammissione al concordato "in bianco" di cui all'art 161 comma 6 con riserva di produrre l'ulteriore documentazione, ivi compreso il piano di continuità aziendale, entro il termine stabilito dal giudice con decreto;

[nel caso in cui sia già stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- mancanza della documentazione di cui all'art. 186-bis, comma 4 lett. a) e b) della legge fallimentare nel caso di concorrente già ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale al momento della partecipazione alla gara, vale a dire:

a) relazione di un professionista, indipendente ed iscritto al registro dei revisori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3 lett. d) della legge fallimentare, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto oggetto della gara;

b) dichiarazione di un altro operatore economico in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e speciale, nonché la certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto (a prescindere dal fatto che l'impresa concorrente in stato di concordato preventivo con continuità aziendale li possieda interamente ovvero ne sia carente in tutto o in parte) con la quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata (alle stesse condizioni) nel caso in cui questa fallisca, nel corso della gara, oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

- la **mancaza dell'indicazione delle condanne penali riportate**, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, richieste nel primo periodo del comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, del citato articolo 38, **fatta eccezione per l'omissione di reati palesemente irrilevanti e non pertinenti con l'attività professionale o la moralità professionale degli offerenti;**

- con riferimento al comma 1 della **lettera m-quater) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006** la mancata dichiarazione che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla procedura di gara, ovvero la dichiarazione che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, indicando la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo ed allegando, al contempo, ogni documento utile a dimostrare che detta situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

- **mancaza delle dichiarazioni**, da inserire nella busta A relativa alla documentazione amministrativa di cui all'art 16 punto 1 del presente bando di gara:

- che non sussistono altre cause di esclusione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della vigente normativa;

- che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art 67 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. e che non è stata emessa un'informazione antimafia interdittiva in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta;

- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter , del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

- **la mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi** di cui al precedente art. 11.2.

In caso di avvalimento:

- la mancanza del contratto di avvalimento;

- la mancanza delle dichiarazioni / documentazioni di cui al comma 2 dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

E', in ogni caso, fatto salvo quanto stabilito al punto 4) del precedente art. 15.1 per cui la mancanza della dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006) per operatori economici altrimenti privi dei requisiti necessari, poiché afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.

- **mancanza della cauzione provvisoria** oppure la cauzione provvisoria prestata ma con carenza e/o irregolarità identificate al successivo art 16 come irregolarità essenziali.

- *omissis*

- **mancanza del documento di identità** del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A. Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del DPR n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è, di norma, già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

- **mancanza della procura** nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1) e 2) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A" o l'offerta tecnica o l'offerta economica siano firmate da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora le dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta A);

mancanza della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di cui rispettivamente alla Sezione I e Sezione II del punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta A di cui al successivo art 16 del presente bando di gara (in seguito per brevità "dichiarazioni"); dei documenti/relazioni relativi ai criteri di valutazione di natura qualitativa **dell'offerta tecnica da inserire nella busta B oppure la sottoscrizione della suddette dichiarazioni ed offerta tecnica con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.**

Infatti relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione delle dichiarazioni e dell'offerta tecnica da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate. La sottoscrizione delle dichiarazioni e dell'offerta tecnica è lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (cfr. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009).

Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirle ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese per la partecipazione e dell'offerta tecnica, configurando la fattispecie dell'irregolarità essenziale.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta in originale, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni /offerta di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Pertanto, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni o all'offerta tecnica, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le dichiarazioni o l'offerta tecnica è contenuta, atteso che tale eventuale incumbente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno delle dichiarazioni o dell'offerta tecnica, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

Si precisa che la mancanza delle dichiarazioni richieste nel presente articolo 15.3 non comporteranno l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 38, comma 2-bis o art. 46, comma 1-ter del Codice qualora i relativi contenuti siano desumibili da altra documentazione prodotta dai concorrenti stessi nelle buste della documentazione amministrativa e/o dell'offerta tecnica.

Per quanto riguarda la mancata od incompleta sottoscrizione dell'offerta economica e/o dell'indicazione dei costi di sicurezza aziendali e/o dei documenti/relazioni relativi ai criteri di valutazione di natura quantitativa dell'offerta tecnica da inserire nella busta C, si rinvia a quanto disciplinato e stabilito nella seguente Sezione III.

- **(in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione sintetica da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

- **(in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e la dichiarazione sintetica da parte di questi ultimi circa il possesso dei requisiti generali di cui al precedente art. 11.1 e del possesso – per le rispettive quote - dei requisiti speciali di cui al precedente art. 11.2 che questi sono chiamati a possedere.

Se il consorzio stabile intende eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010 richiamato dall'art. 277, comma 1, dello stesso DPR) ed abbia tuttavia ommesso di esplicitare tale intenzione, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre con le rispettive dichiarazioni di cui sopra, non sarà considerata irregolarità essenziale con applicazione della sanzione pecuniaria. In tal caso tuttavia il consorzio stabile è tenuto obbligatoriamente a confermare espressamente l'intenzione di eseguire le prestazioni con la propria struttura e non per tramite di propri consorziati. Nel caso in cui, invece, il consorzio stabile intendesse eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto per tramite di propri consorziati omettendo, in sede di offerta, di indicare tale intenzione unitamente all'indicazione dei consorziati esecutori, ricorrerebbe l'ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 46 del Codice).

- **(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE** di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):

(ipotesi valida solo nei casi in cui sono presenti, oltre alla prestazione principale anche una o più prestazioni secondarie ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice) – Non applicabile al presente appalto in quanto non sono previste prestazioni secondarie.

-**(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 37, comma 8, primo periodo, del Codice) la mancanza della dichiarazione con la quale si specifica chiaramente il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE che si intende costituire (*orizzontale, verticale o misto*) o di che tipo di rete di impresa si tratti;

-**(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. già costituiti)** la circostanza che non emerga dai mandati collettivi, dagli statuti o atti costitutivi, dai contratti di rete o da altra documentazione prodotta il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE che si è già costituito (*orizzontale, verticale o misto*) o di che tipo di rete di impresa si tratti.

ULTERIORI INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Rappresentano irregolarità essenziali che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 46 del Codice:

Per i consorzi stabili:

- la mancanza dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- la mancanza mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario,

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- la mancanza dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio delle mandanti e l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

1. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- la mancanza della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

2. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

3. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

o in alternativa

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

Come, invece, prescritto al precedente art. 15.1, costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

Alla luce di quanto stabilito dall'ANAC al punto 2, dell'art. 2.3 della Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 << ... omissis ... **l'obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI non sussiste più per i servizi e le forniture** ma permane esclusivamente per i lavori, in forza del novellato art. 92 del d.p.r. n. 207/2010 ... omissis ... >>.

Pertanto, relativamente alla presente gara le indicazioni:

-(in caso di RTI costituiti o costituendi) delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;

-(in caso di Consorzi ordinari costituiti o costituendi) della quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;

-(in caso di Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

si considerano appartenenti al c.d. tertium genus (di cui all'art. 1.1 della citata Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 dell'ANAC) ovvero rappresentano dichiarazioni che, qualora mancanti, obbligano il concorrente comunque a produrle su richiesta della stazione appaltante senza però l'attivazione del soccorso istruttorio con irrogazione della sanzione pecuniaria.

Sezione III

Altre dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o irregolarità non costituisce irregolarità essenziale

15.4. Altre dichiarazioni, la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nei precedenti paragrafi 15.1, 15.2.a), 15.2.b) e 15.3, saranno considerate come "**irregolarità non essenziali**" che non comportano la comminazione della sanzione pecuniaria.

Resta fermo, in determinati casi di volta in volta chiariti in specifici punti del presente bando di gara, l'obbligo degli operatori economici di regolarizzare tutte quelle mancanze, incompletezze o irregolarità che sebbene non siano state qualificate come "essenziali" sono tuttavia sottese alla tutela di specifici interessi della stazione appaltante come tali qualificabili come interessi pubblici.

Dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale:

- dichiarazione relativa al **subappalto** nel caso in cui non ricorra il caso del subappalto necessario. Nel caso in cui non ricorra l'ipotesi del subappalto c.d. "necessario o sostanziale" ai fini della qualificazione, la dichiarazione relativa al subappalto eventualmente resa atterrà esclusivamente alla fase esecutiva del contratto. Nel caso in cui il concorrente non formuli la dichiarazione di subappalto viene preclusa, per tutta la durata dell'appalto, la possibilità di richiedere autorizzazioni al subappalto.

Analogamente, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto della **cooptazione**, si puntualizza che la dichiarazione contenente l'indicazione della denominazione e della sede legale della impresa cooptata, se non espressa nelle dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara, non darà diritto al concorrente di avvalersi di tale istituto.

- Nel caso di concorrente già ammesso a **concordato preventivo con continuità aziendale** al momento della partecipazione alla gara, la documentazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 163/2006 relativa all'operatore economico che ha prestato la dichiarazione di cui all'art. 186-bis comma 4 lett. b) della legge fallimentare;

- dichiarazione relativa all' **iscrizione nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato con l' indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti al successivo articolo 16 del presente bando di gara**, in cui viene tra l'altro richiesta l'individuazione nominativa dei soggetti di cui all'art 38 comma 1 lett. c) del Dlgs 163/2006;

- (Per le sole cooperative) dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative.

- indicazione in merito all'assoggettamento o meno alla legge 68/99.

- la dichiarazione di **accettazione delle condizioni generali del contratto** (art 16, Sezione III, dell'elenco delle dichiarazioni / documenti da inserire nella busta A, **lett. p**).

- la dichiarazione dei mezzi che il Comune di Ravenna utilizzerà per le comunicazioni d'ufficio.

- la dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara.

- l'eventuale dichiarazione che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115.

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 relativa alla riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria:- la dichiarazione di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale.

- la mancata allegazione del documento PASSOE oppure PASSOE presentato ma irregolare ai sensi dell'art 2 comma 3.2 della delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC). La presentazione di un PASSOE non conforme o l'omessa presentazione del PASSOE comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare e presentare il PASSOE entro il termine non inferiore a 10 gg dalla specifica richiesta della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'operatore economico, in maniera immotivata, non presenti la regolarizzazione o la presenti in modo non corretto lo stesso sarà escluso. Nel caso si verifichino banali errori materiali nella regolarizzazione sarà concesso ulteriore termine di giorni 5 per il completamento della regolarizzazione stessa.

- la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Con riferimento all'indicazione dei costi di sicurezza aziendali ex art 87 comma 4 del D.Lgs 163/2006. inseriti all'interno della busta C, si ribadisce quanto di seguito indicato. Trattandosi di **servizio di cui all'Allegato II B** del D.lgs 163/2006 si ritiene, alla luce della recente giurisprudenza (tra le altre Consiglio di Stato Sez. III 21.01.2014 n. 280) di non considerare per la procedura in oggetto vincolanti le disposizioni degli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e conseguentemente di non richiedere a pena di esclusione, l'indicazione da parte del concorrente in sede di offerta dell'importo degli oneri economici relativi alla sicurezza aziendale, né ricondurre tale mancanza ad una delle ipotesi di irregolarità essenziali. **Si è ritenuto pertanto di consentire l'indicazione di detti oneri in sede di offerta, predisponendo allo scopo apposita frase nell'Allegato 4), pur non considerando la compilazione della stessa quale elemento essenziale alla partecipazione alla gara.** Si precisa che il concorrente che non abbia indicato detti costi per la sicurezza aziendale in sede di offerta, dovrà specificarli successivamente, a richiesta della Stazione appaltante, in sede di procedura di verifica di congruità dell'offerta stessa.

Con riferimento all'offerta economica inserita all'interno della busta C si precisa che poiché l'apertura delle buste C - prevista in seduta pubblica ed in un momento successivo alla comunicazione dei punteggi assegnati dalla Commissione sui criteri di valutazione di natura qualitativa, determina una pressoché contestuale definizione della graduatoria, **non si ritiene corretto attivare anche in questo momento eventuali procedure di soccorso istruttorio, pertanto nel caso in cui l'offerta economica sia carente dell'indicazione del ribasso percentuale – l'offerta è esclusa.**

Nel caso in cui l'offerta economica non sia sottoscritta, ma dalla documentazione già visionata nelle precedenti buste sia inconfutabilmente identificabile il soggetto che ha formulato l'offerta, in virtù anche dell'inserimento della busta C all'interno di un plico che, nel suo insieme, consente la riconducibilità dell'offerta al concorrente

specifico, **l'offerta sarà considerata valida ed impegnativa per il concorrente**, fermo restando l'obbligo per il concorrente di procedere a regolarizzare la/le mancata/e sottoscrizione nel caso in cui la Stazione Appaltante, in base a sue valutazioni di opportunità o a specifiche circostanze, ritenga di richiedere l'apposizione della firma.

Qualora l'offerta economica carente di sottoscrizione (o con sottoscrizione non conforme a quanto previsto dal precedente punto 15.3 "mancanza della sottoscrizione") sia quella del **concorrente risultato primo in graduatoria**, lo stesso **sarà tenuto a regolarizzare la sottoscrizione**, o direttamente nella seduta pubblica qualora presente o con le modalità e nei termini, comunque non superiori a 10 gg, precisati nella specifica richiesta formulata dalla Stazione Appaltante. La mancata regolarizzazione della sottoscrizione dal parte del concorrente risultante primo in graduatoria sarà considerata alla stessa stregua dell'impossibilità di sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, conseguentemente la Stazione Appaltante procederà all'**escussione della cauzione provvisoria** presentata dal concorrente e procederà allo **scorrimento della graduatoria per l'individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio**.

* * *

Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegue che la relativa mancata regolarizzazione comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa.

15 BIS - ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI:

- a)** le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;
- b)** la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
- c)** si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata ed ammissibile e che, inoltre, sia ritenuta congrua e conveniente. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- d)** gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro;
- e)** le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- f)** l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 nonché la/e ulteriore/i polizza/e assicurativa/e richieste nel capitolato speciale;
Con riferimento a tutte le suddette cauzioni e polizze assicurative, l'aggiudicatario è obbligato a produrre - qualora la stazione appaltante lo richieda - apposite dichiarazioni dalle quali emergano oltre all'identità e alla qualifica del soggetto firmatario della cauzione o polizza, anche i poteri in forza dei quali lo stesso è legittimato ad emettere fidejussioni o polizze assicurative corrispondenti, per tipologia ed importo, a quelle richieste;
- g)** la contabilità delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuata come da schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;
- h)** gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
- i)** la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
(Comunicazioni e scambi di informazioni tra stazione appaltanti e operatori economici)
- l)** ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 si precisa che il mezzo di comunicazione scelto dalla stazione appaltante per le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto è costituito dal fax. La stazione appaltante si riserva anche di inoltrare le comunicazioni per via elettronica, tramite posta oppure mediante combinazione di tali mezzi.
Qualora il concorrente non autorizzi espressamente la stazione appaltante all'utilizzo del fax come mezzo per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà indicare nella domanda di partecipazione alla presente gara il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Qualora il concorrente non disponga nemmeno di posta elettronica certificata dovrà indicare il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all'art. 79, commi 5 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante e il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali la stazione appaltante dovrà dare contestuale notizia, ai sensi e per effetto dell'art. 79, comma 5-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'avvenuto invio a mezzo posta delle comunicazioni stesse.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate via fax o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

(Disciplina dell'accesso agli atti)

m) si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A".
Relativamente alle offerte tecniche contenute nelle buste "B", si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-quater, dello stesso art. 79 del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i., al concorrente è richiesto di indicare precisamente, nell'ambito della propria offerta tecnica inclusa nella busta "B", le eventuali parti che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova. Si precisa che - in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali - la stazione appaltante consentirà l'accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche l'offerta tecnica) prodotta dai concorrenti in sede di offerta. Non saranno prese in considerazioni generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria offerta tecnica e, pertanto, in assenza di una specifica individuazione delle parti dell'offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali unitamente ad esaustiva motivazione, la stazione appaltante concederà l'accesso a tutta la documentazione prodotta.

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali")

n) si informano i concorrenti che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando di gara. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. **Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona del dr. Carlo Boattini. Il responsabile del trattamento è la dr. Carlo Boattini.**

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

I plichi esterni contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire integri entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui, rispettivamente, agli articoli 6.1. e 6.2. del presente bando di gara.

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme, compreso la consegna a mano, nel rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni.

La consegna dei plichi a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere) **dovrà essere effettuata esclusivamente, pena l'esclusione dalla gara, presso l'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.**

Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ora di recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Protocollo.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. Quindi, il recapito tempestivo dei plichi rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi esterni devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e idoneamente sigillati e devono recare all'esterno - oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), le indicazioni relative all'oggetto della gara.

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca (o con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "**A - Documentazione**", "**B - Offerta tecnica**" e "**C - Offerta economica**"

* * * * *

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti e dichiarazioni:

1) dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - da redigersi preferibilmente in conformità al **modulo Allegato 1)** - con cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando per la partecipazione alla gara e si forniscono le altre informazioni e/o elementi richiesti come in seguito specificati.

Il presente punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta A della documentazione amministrativa è stato suddiviso in **tre Sezioni, anche in analogia alla suddivisione operata nel precedente art. 15**, a seconda del grado di "essenzialità" delle dichiarazioni richieste. Nella **Sezione I** vi sono dichiarazioni strettamente necessarie ed obbligatorie. Nella **Sezione II** vi sono dichiarazioni essenziali la cui mancanza darà luogo al soccorso istruttorio con contestuale comminazione della sanzione pecuniaria ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 46 del Codice. Nella **Sezione III** vi sono dichiarazioni per lo più appartenenti al c.d. *tertium genus* così come descritto al precedente art. 15.

**SEZIONE I
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO**

a) La documentazione di partecipazione alla presente gara deve contenere l'indicazione della forma/modalità di partecipazione alla gara stessa da parte del concorrente (ovvero specificando se trattasi di impresa singola, raggruppamento temporaneo e quindi mandante o mandataria, consorzio ordinario di concorrenti, ecc.), delle generalità dell'impresa e della qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.) e delle dichiarazioni sostitutive necessarie. Dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dall'operatore economico deve emergere, **pena l'immediata esclusione**, l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, l'esatta individuazione di tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;

a1) Dichiarazione da rendersi solo qualora il concorrente intenda qualificarsi in relazione ai requisiti di ordine tecnico-organizzativo mediante procedura di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006:
- la dichiarazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara **con specifica indicazione dei requisiti stessi**.
In tal caso l'impresa ausiliaria dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni sostitutive previste dall'art. 49 del Codice, utilizzando preferibilmente il **modello Allegato 3**.

SEZIONE II

DICHIARAZIONI CHE CONFIGURANO IRREGOLARITÀ ESSENZIALI (SANABILI CON IL SOCCORSO ISTRUTTORIO E CON COMMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA, AI SENSI DEL COMMA 2-BIS DELL'ART. 38 DEL D.LGS 163/2006 E DEL COMMA 1-TER DELL'ART. 46 DELLO STESSO D.LGS. 163/2006)

In merito alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, rilevato quanto stabilito dal Consiglio di Stato – Adunanza plenaria n. 16 del 30.7.2014, si puntualizza che:

- le dichiarazioni sostitutive relative all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38 d.lgs. cit. possono essere legittimamente riferite in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non devono necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostantive previste dal legislatore nel citato art. 38;
- le dichiarazioni sostitutive relative all'insussistenza delle condizioni ostantive previste dall'art. 38 d.lgs. n.163 del 2006 possono anche non contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;
- una dichiarazione sostitutiva confezionata come sopra sarà considerata sufficiente e non necessiterà di integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio.

Dichiarazioni sostitutive e produzione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni sostitutive del concorrente, nonché le dichiarazioni sostitutive dell'eventuale consorziato e dell'eventuale impresa ausiliaria (nel caso di avvalimento), ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, da redigersi preferibilmente, rispettivamente in conformità al *modulo allegato 1, al modulo allegato 2 ed al modulo allegato 3* dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A", devono essere debitamente **sottoscritti e ad essi va allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore** che comprova le generalità del dichiarante e la riferibilità della dichiarazione stessa al soggetto dichiarante.

Si precisa che qualora una stessa persona fisica produca più di una dichiarazione sostitutiva a propria firma (di certificati e/o di atti di notorietà), è sufficiente che produca anche una sola copia del proprio documento di identità.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono contenere quanto in seguito specificato.

Requisiti generali

b) la dichiarazione che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui il concorrente, si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (nel senso che l'impresa risulti già destinataria di un decreto di ammissione al concordato), in sede di partecipazione alla gara dovrà allegare la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (relazione di un professionista e dichiarazione di altro operatore economico ausiliario).

Nel caso in cui il concorrente, al momento della partecipazione alla gara, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ma non abbia ancora ottenuto il decreto di ammissione, alla domanda di partecipazione alla presente gara dovrà essere allegata l'autorizzazione del Tribunale di cui all'art 186 bis comma 3bis della citata legge fallimentare o quanto meno dichiararne il possesso mediante indicazione degli estremi dell'atto autorizzativo.

Richiamato quanto affermato dall'ANAC con la determinazione n. 5 dell'8 aprile 2015, la partecipazione alla gara inoltre, può essere autorizzata dal Tribunale, non solo nel caso di presentazione della domanda di concordato preventivo con "continuità aziendale", ma anche nel caso in cui sia stata semplicemente presentata domanda di "concordato in bianco" (ai sensi dell'art. 161 comma 6 della legge fallimentare) con riserva di produrre l'ulteriore documentazione, ivi compreso il piano di continuità aziendale.

L'obbligo di presentare la documentazione prevista dal comma 4 dell'art 186 bis della legge fallimentare in fase di partecipazione alla gara, vale solo per l'impresa che è stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale e non anche per l'impresa che ha solo presentato la domanda ed è in attesa del relativo decreto di ammissione al concordato preventivo con continuità. In questo ultimo caso qualora l'impresa concorrente risultasse aggiudicataria, al fine di dimostrare il mantenimento del requisito di cui all'art 38 comma 1 lett a) per la stipula del contratto, sarà necessario che la stessa presenti la documentazione di cui all'art 186 bis comma 4 lett a) e b) della legge.

fallimentare entro il termine di 60 gg. dall'ultima seduta pubblica di gara, nella quale si proclama l'aggiudicazione provvisoria. Detto termine potrà essere prorogato di ulteriori 30 gg in caso di comprovate ed adeguatamente motivate esigenze.

c) la dichiarazione che:

- **nei propri confronti ed anche a carico dei seguenti soggetti in carica**:- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in caso di società in accomandita semplice, ed - in caso di società di capitali o consorzi - amministratore/i munito/i di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica e socio persona fisica di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, - entrambi i soci (persone fisiche), in caso di società di capitali con due soli soci, ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale e procuratori con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente, non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere **b), c) ed m-ter)** del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

- **a carico dei soggetti con le qualifiche di cui al punto precedente, cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sussistono le cause di esclusione di cui alla **lettera c)** del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

(solo nel caso di acquisto di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara)

- a carico degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Il concorrente dovrà indicare, ai sensi e per effetto dell'art. 38, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. **tutte le condanne penali riportate** ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, a carico dei soggetti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'art. 38 del d.lgs. citato, compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. In particolare dovranno essere indicati: le generalità del soggetto condannato (nome, cognome, codice fiscale), la qualifica ricoperta, se lo stesso soggetto è in carica o è cessato dalla carica (e se cessato la data di cessazione dalla stessa), il provvedimento giudiziale (data, estremi, organo giudicante). Non è richiesta l'indicazione analitica delle eventuali condanne penali riportate e di quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, nei confronti dei soggetti che hanno rivestito le cariche di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. citato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui un legale rappresentante del concorrente non produca le dichiarazioni previste al presente punto c) anche relativamente a tutti gli altri soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice, le medesime dichiarazioni devono essere rese **personalmente**, da ciascuno dei suddetti soggetti, persone fisiche, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara di: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente, così come ribadito al punto VII delle Precisazioni di seguito riportate.

Precisazioni

I- Ai fini del comma 1, lett. c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

II- Nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati non compaiono tutte le condanne subite (art. 24 D.P.R. 14.11.2002 n. 313) e in particolare, non compaiono, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell'articolo 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda. Conseguentemente, la produzione in sede di gara, del certificato del casellario giudiziale, stante la sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l'obbligo di rendere le dichiarazioni di cui ai punti c) e c1) che, pertanto, dovranno comunque essere prodotte.

III- In caso di cessione d'azienda o ramo di azienda, oppure di incorporazione o fusione societaria, antecedente la partecipazione alla gara, ove la società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, partecipi come concorrente al presente appalto, l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, deve sussistere, a pena l'esclusione, anche in riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso l'azienda cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. E' comunque dato al cessionario (concorrente alla presente gara), incorporante o risultante dalla fusione, comprovare l'esistenza nel caso concreto, di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici operanti presso l'azienda o il ramo di azienda ceduto, oppure operanti presso la società incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

IV- Nel caso di società di capitali con socio unico persona fisica e in caso di società di capitali o consorzi con tre soci, riguardo all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei soci persone fisiche delle società di capitali, si recepiscono le interpretazioni fornite al riguardo dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la Determinazione n. 1 del 16 maggio 2012, in base alla quale l'accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) va circoscritto esclusivamente al socio di maggioranza "persona fisica" anche nell'ipotesi di società di capitali con meno di quattro soci. La locuzione "socio di maggioranza" va interpretata nel senso di effettuare i controlli di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) nei confronti del

soggetto che detiene il controllo della società di capitali o consorzio. Si precisa che nel caso di società di capitali con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci (cfr. Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58 e sentenza Consiglio di Stato 30/08/2012, n. 4654). Nel caso di società di capitali con tre soci, socio obbligato alla dichiarazione è il socio al 50%, poiché in posizione determinante (sent. Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria - del 6 novembre 2013, n. 24). Quindi in caso di società di capitali con meno di quattro soci nelle quali il socio di maggioranza sia una società, non sono richieste le dichiarazioni relative alla inesistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti degli amministratori muniti di rappresentanza e dei direttori tecnici della stessa.

V- Per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 38 del comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, "per quanto a propria conoscenza" che a loro carico, non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche necessarie.

VI- Si precisa che, nel caso in cui vi siano soggetti cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che abbiano commesso gravi reati che incidono sulla moralità professionale, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere esplicitati i reati stessi commessi dal/i soggetto/i cessato/i dalla carica e l'impresa dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

VII - Dichiarazioni personali relative all'art. 38 comma 1, lett. b), c) ed m-ter).

Nel caso in cui il concorrente non produca le dichiarazioni previste al precedente punto c), le medesime dichiarazioni devono essere rese personalmente, da ciascuno dei soggetti, persone fisiche, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara di: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente.

In tal caso i soggetti in carica dovranno dichiarare che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006, mentre i soggetti cessati dalla carica dovranno dichiarare che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 163/2006; unitamente a tali dichiarazioni dovranno essere indicati, da tutti i predetti soggetti - in carica e/o cessati dalla carica - gli eventuali reati penali a proprio carico ed il concorrente dovrà altresì allegare all'interno della busta A) Documentazione Amministrativa - l'elenco dei soggetti che all'interno della propria società/impresa rivestono e/o hanno rivestito le cariche predette.

Nel caso di *cessione d'azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria* nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara è altresì ammesso, a scelta del concorrente e/o consorziato in alternativa alla dichiarazione resa dal legale rappresentante firmatario del modello Allegato 1) e/o dell'Allegato 2), che l'amministratore/gli amministratori e il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno operato presso l'azienda o il ramo di azienda cedente, la società incorporata o le società fuseci oppure che sono cessati nel predetto periodo, dichiarino/no personalmente (e quindi ciascuno con riferimento a se stesso) che nei propri/loro confronti non sussista/ano le cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

c1) Con riferimento al comma 1 della lettera **m-quater**) dell'art. 38 del Codice il concorrente dovrà rendere una fra le seguenti tre dichiarazioni alternative (la mancata scelta esplicita di una fra le tre seguenti dichiarazioni alternative – o mediante l'apposizione di un segno grafico di spunta a fianco della dichiarazione scelta oppure cancellando o barrando le dichiarazioni non pertinenti - comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio con comminazione della sanzione pecuniaria):

-la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure (in alternativa)-la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure (in alternativa)- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

d) dovrà inoltre dichiarare inoltre che:

-non sussistono altre cause di esclusione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della vigente normativa;

- non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2001 e s.m.i. e che non è stata emessa una informazione antimafia interdittiva in corso di validità al momento di presentazione dell'offerta.

- non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto)

d1) (solo nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia)

-dichiarazione di possedere, ai sensi e per effetto dell'art. 47 del D.Lgs. 163/2006, i requisiti d'ordine generale e speciale necessari per la partecipazione alla presente gara;

e) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al precedente art. 11.2

- (per gli operatori economici a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni) **di essere regolarmente iscritti nel registro Imprese della Camera di Commercio (art. 39 del Codice);**

- la dichiarazione di avere complessivamente realizzato negli ultimi **tre esercizi finanziari chiusi**, oppure alternativamente negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello relativo al momento di pubblicazione del bando di gara, **un fatturato in servizi analoghi** a quelli oggetto del presente appalto pari ad almeno **Euro 70.000,00 (settantamila//00)**= (IVA esclusa), da intendersi come cifra complessiva nel periodo. **Si precisa che servizi analoghi si intendono servizi che comprendano una o più delle attività indicate all'art. 11.2, lett. c) del bando di gara.**

- (Eventuale) - nel caso in cui il concorrente utilizzi ai fini qualificatori l'istituto dell'avvalimento (per i requisiti già indicati al precedente punto a1): l'indicazione dell'impresa ausiliaria (ragione sociale e sede legale);

f) (in caso di **consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane** di cui all'articolo 34, comma 1, **lettera b)** del Codice, con riferimento al divieto posto dall'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006):

- con riferimento al divieto posto dall'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, i consorzi di cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi di imprese artigiane, **devono dichiarare e indicare per quali consorziati concorrono alla presente gara**, precisando, per ciascuno di essi, esatta ragione sociale e sede legale.

[Nota: relativamente a questi consorziati **è fatto obbligo** di produrre apposite dichiarazioni sostitutive - utilizzando preferibilmente il **modulo Allegato 2** - con le quali si attesta il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare d'appalto richiesti dal presente bando]

g) (in caso di **consorzi stabili** di cui all'articolo 34, comma 1, **lettera c)** del Codice, con riferimento al divieto posto dall'art. 36, comma 5, primo periodo, dello stesso Codice):

- con riferimento al divieto posto dall'art. 36, comma 5, primo periodo, del Codice, i consorzi stabili **devono dichiarare e indicare per quali consorziati concorrono alla presente gara**, precisando, per ciascuno di essi, esatta ragione sociale e sede legale **oppure, in alternativa**, devono dichiarare che intendono eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto con la propria struttura (art. 94, comma 1, del DPR 207/2010 come richiamato dall'art. 277, comma 1, dello stesso DPR).

[Nota: nel caso in cui il consorzio stabile indichi dei consorziati, relativamente a questi ultimi **è fatto obbligo** di produrre apposite dichiarazioni sostitutive - utilizzando preferibilmente il **modulo Allegato 2** - con le quali si attesta il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare d'appalto richiesti dal presente bando]

Inoltre si richiama che i consorzi stabili **dovranno obbligatoriamente produrre**, in copia autentica, **l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio** (come esplicitamente indicato nel successivo punto 3) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta A della documentazione amministrativa).

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle **lettere d), e), e-bis), ed f)** dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) sono richieste, a seconda dei vari casi, **le seguenti dichiarazioni e documentazioni**, che, si ribadisce, rappresentano dichiarazioni e documentazioni **essenziali** la cui mancanza determinerà l'attivazione del soccorso istruttorio con comminazione della sanzione pecuniaria.

[Il concorrente dovrà scegliere obbligatoriamente fra le seguenti dichiarazioni e documentazioni quelle pertinenti a seconda del proprio caso. Tali dichiarazioni **sono alternative tra loro, pertanto il concorrente dovrà optare solo per quella di propria pertinenza, presentando tutte le dichiarazioni, indicazioni e documentazioni ivi richieste.** La mancata scelta di una delle seguenti alternative - equivalendo nella sostanza alla mancanza di dichiarazioni/elementi essenziali - comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio con comminazione della sanzione pecuniaria.

Pertanto, qualora il concorrente scelga di utilizzare il modello **Allegato 1** per le presenti dichiarazioni, dovrà scegliere - o mediante l'apposizione di un segno grafico di spunta a fianco della dichiarazione pertinente oppure cancellando o barrando quelle non pertinenti - una fra le seguenti dichiarazioni alternative]

h) (in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e) ed f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., **già costituiti**):

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- ♦ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, *delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.*

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- ♦ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- ♦ dichiarazione in cui si indica *la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.*

i) (in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e) ed f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., **non ancora costituiti**):

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- ♦ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - *la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.*

l)

l1) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- ♦ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- ♦ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- ♦ *dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.*

l2) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- ♦ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario *e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;* qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- ♦ *dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.*

l3) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- ♦ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario *e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.*

(oppure, in alternativa)

- ♦ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - *la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.*

Alla luce di quanto stabilito dall'ANAC al punto 2, dell'art. 2.3 della Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 << ... omissis ... **l'obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI non sussiste più per i servizi e le forniture** ma permane esclusivamente per i lavori, in forza del novellato art. 92 del d.p.r. n. 207/2010 ... omissis ... >>.

Pertanto, relativamente alla presente gara le indicazioni:

- *(in caso di RTI costituiti o costituendi)* delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;

- (in caso di Consorzi ordinari costituiti o costituendi) della quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;

- (in caso di Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

si considerano appartenenti al c.d. *tertium genus* (di cui all'art. 1.1 della citata Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 dell'ANAC) ovvero rappresentano dichiarazioni che, qualora mancanti, obbligano il concorrente comunque a produrle su richiesta della stazione appaltante senza però l'attivazione del soccorso istruttorio con irrogazione della sanzione pecuniaria. Tali dichiarazioni, nei punti di cui sopra relativi alle lettere h). i), l1), l2) ed l3) (opportunamente evidenziate in carattere corsivo) sono state lasciate, per ordine di esposizione fra le dichiarazioni/documentazioni essenziali anche se esse, come appena chiarito, non rivestono epr gli appalti di servizi e forniture tale carattere.

Come, invece, prescritto al precedente art. 15.1, **costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.**

In riferimento alle dichiarazioni di cui alla presente Sezione II, come dettagliatamente specificato al precedente articolo 15.3, si puntualizza che qualora queste siano omesse o incomplete, la stazione appaltante comminerà la conseguente **sanzione pari all'uno per mille del valore complessivo dell'appalto**, ed attiverà il soccorso istruttorio. La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi **unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziali.** La suddetta sanzione sarà applicata dalla Stazione Appaltante a prescindere dalla regolarizzazione o meno attivata dal concorrente. Il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 38 comma 2 bis e 46 comma 1-ter sarà attivato come sub procedimento della procedura di gara in esito alla seduta pubblica di apertura delle buste A e B.

SEZIONE III

ALTRE DICHIARAZIONI LA CUI MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITÀ NON COSTITUISCE IRREGOLARITÀ ESSENZIALE FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DEL CONCORRENTE DI PRODURLE SU RICHIESTA DELLA STAZIONE APPALTANTE

m) l'indicazione degli estremi di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (*luogo e numero di iscrizione alla CCIAA, esatta denominazione, forma giuridica, durata della ditta/data termine*); oppure per i concorrenti di altro Stato membro, gli estremi di iscrizione n uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. 163/2006)

- l'**indicazione nominativa** del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in caso di società in accomandita semplice, ed - in caso di società di capitali o consorzi - amministratore/i munito/i di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica e socio persona fisica di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, - entrambi i soci (persone fisiche), in caso di società di capitali con due soli soci, ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale e procuratori con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente – **in carica al momento della partecipazione alla gara o cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando;**

- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 11.11.2011 n. 180, di appartenere alla **categoria della micro o piccola o media impresa**, così come definita dalla Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE;

- la dichiarazione di eventuali **cessioni d'azienda e/o rami di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria** avvenute nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;

n) (solo per le cooperative): di essere regolarmente iscritti nell'apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;

o) dichiarazione relativa al numero di dipendenti e di assoggettamento o meno alla legge 68/99;

p) Accettazione delle condizioni generali di contratto– il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare:

- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente bando di gara, nel progetto, ivi compreso il capitolato speciale e nelle eventuali risposte ai quesiti pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante e, comunque, di tutte le disposizioni che contengono la fase esecutiva del contratto;

- aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dei servizi/attività, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito che non corrisponda od ecceda a quanto previsto dal contratto di appalto in termini di revisione dei prezzi;

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di appalto secondo quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica;

q) Con riferimento ai mezzi che il Comune di Ravenna utilizzerà per le comunicazioni d'ufficio di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà, alternativamente: **autorizzare espressamente la stazione appaltante all'utilizzo del fax**

per l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e indicare il numero completo di fax al quale indirizzare le comunicazioni stesse (1^ alternativa); oppure in alternativa, (nel caso di concorrenti che non intendono autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo del fax come mezzo per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) **indicare** nella domanda di partecipazione alla presente gara l'indirizzo di **posta elettronica certificata** al quale la stazione appaltante potrà inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (2^ alternativa); oppure in alternativa **eleggere** il domicilio per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., (indicando l'indirizzo esatto, completo di città/località, via, numero civico e codice di avviamento postale, del domicilio eletto) precisando il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali la stazione appaltante dovrà dare contestuale notizia, ai sensi e per effetto dell'art. 79, comma 5-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'avvenuto invio a mezzo posta delle comunicazioni stesse (3^ alternativa).

r) Con riferimento alla disciplina dell'accesso ai documenti prodotti per la partecipazione alla presente procedura di gara è richiesto ai concorrenti di: **autorizzare l'accesso a tutta la documentazione prodotta** per la partecipazione alla presente gara e quindi sia alla documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" che all'offerta tecnica contenuta nella busta "B", **oppure in alternativa, di autorizzare** l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di **non autorizzare** l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica stessa;

s) (Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di prestare una cauzione provvisoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro) - che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115;

t) - di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

u) - **(eventuale dichiarazione ai fini del subappalto non necessario ai fini qualificatori)** riportante la descrizione delle prestazioni che si richiede di poter subappaltare durante l'esecuzione del contratto. La mancata indicazione della volontà di subappalto, determinerà l'impossibilità di ricorso a tale istituto in fase di esecuzione del contratto.

v) Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 relativa alla riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria, l'operatore economico deve segnalare in sede di offerta il possesso della certificazione di qualità aziendale

z) di essere in possesso o meno, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a) del D.Lgs.163/2006 e dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010, **della certificazione di qualità aziendale** rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme vigenti; *Si precisa che relativamente al requisito relativo al possesso della certificazione di qualità aziendale di cui all'art. 40, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, si applicherà l'art. 63, comma 1 e l'art 92, comma 8 del DPR 207/2010.*

Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, di cui rispettivamente all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice, **già costituiti o da costituirsi:**

- a)** le dichiarazioni di cui al precedente punto **1)** dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" (ovvero l'allegato modulo **Allegato 1)** nel caso il concorrente scelga di utilizzarlo) devono essere prodotti, **pena l'attivazione del soccorso istruttorio con sanzione** ex art 38 comma 2 bis del Codice, da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE con le modalità sopra richieste per il concorrente singolo;
- b)** nel caso in cui uno o più dei soggetti del raggruppamento, costituito o costituendo, sia/no consorzi che concorrono per propri consorziati, a ciascuno di questi ultimi è fatto obbligo, pena l'attivazione del soccorso istruttorio con sanzione ex art 38 comma 2 bis del Codice, di produrre le dichiarazioni di cui al successivo punto **2)** dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" (ovvero l'allegato modulo **Allegato 2)** nel caso si scelga di utilizzarlo) relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a)** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" devono essere sottoscritte dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b)** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" devono essere sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Si rinvia al precedente articolo 15 per l'indicazione dettagliata di quali dei suddetti documenti/dichiarazioni costituiscono irregolarità essenziali, la cui carenza o non conformità è sanabile con il soccorso istruttorio di cui all'art 38 comma 2-bis e 46

*** Solo per il/i consorziato/i – nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..**

2) Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato (**Allegato 2**) al presente bando - con le quali ciascun consorziato per il quale i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. indicano di concorrere, dichiara di possedere i **requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.**

Il consorziato, oltre a dichiarare le proprie generalità (esatta ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, n. di fax ed indirizzo di pec), al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti generali necessari per la partecipazione alla gara, deve produrre le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 richieste al concorrente, nelle **lettere b), c), d), m), n), o), q) e t)** del precedente punto 1) dell'elenco delle dichiarazioni/documenti da inserire nella busta A della documentazione amministrativa e fornire le altre informazioni e/o elementi richiesti come in seguito specificati. **Si precisa che, anche per le suddette dichiarazioni del consorziato indicato per l'esecuzione, valgono tutte le precisazioni illustrate al precedente punto 1) dell'elenco delle dichiarazioni/documenti da inserire nella busta A della documentazione amministrativa.**

Il consorziato dovrà inoltre dichiarare ai sensi dell'art. 37 comma 7, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, che non partecipa alla presente gara in altra forma.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere **sottoscritte in originale** dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa consorziata, allegando copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

SOLO IN CASO DI CONSORZI STABILI (di cui dell'art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e DI CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

3) occorre produrre le copie autentiche (ad es. dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio stabile o del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per i RTI già costituiti, del contratto di rete nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ecc.) come dettagliatamente richiesto, a seconda delle diverse tipologie di soggetti e situazioni, nelle precedenti lettere g), h), l1), l2) ed l3) del precedente punto 1) dell'elenco delle dichiarazioni/documenti da inserire nella busta A della documentazione amministrativa.

4.) garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 8. del presente bando di gara – pari ad **Euro 1.419,64 (millequattrocentodiciannove/ /64)**, pari al 2% dell'importo a base d'asta, a copertura della mancata stipulazione del contratto e del versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 comma 2 bis del D.lgs. 163/2006- costituita alternativamente da *atto di fideiussione* (se Garante è una Banca o un Intermediario finanziario) o *polizza fideiussoria* (se Garante è un'impresa di assicurazione) ovvero da *assegno circolare non trasferibile* intestato al Comune di Ravenna, Servizio Appalti e Contratti, Piazza del Popolo, 1, Ravenna.

Durata

Ai sensi e per effetto dell'art. 75, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e visto quanto stabilito al precedente art. 12 del presente bando, si richiede che la garanzia a corredo dell'offerta abbia una **durata di 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa** e sia corredata **dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa per un ulteriore periodo di 180 giorni** nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Si precisa che – fermo restando la necessità, di una durata minima della garanzia a corredo dell'offerta di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa - il termine di validità di 360 giorni di cui sopra e la presenza dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta della stazione appaltante, **non sono richiesti a pena di esclusione**, fermo restando l'obbligo per il concorrente di adeguare la garanzia a quanto sopra richiesto con tempestività e, comunque, non oltre 15 giorni dal fax di richiesta della stazione appaltante. Nel caso in cui il concorrente non adegui la garanzia a corredo dell'offerta alla durata di 360 giorni sopra richiesta e/o non presenti l'impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa per un ulteriore periodo di 180 giorni entro il termine

massimo di 15 giorni dal fax di richiesta della stazione appaltante, l'offerta sarà **esclusa** dalla presente gara e, qualora il mancato adeguamento riguardi l'aggiudicatario provvisorio, esso decadrà dall'aggiudicazione provvisoria.

La garanzia a corredo dell'offerta deve prevedere, come stabilito nel Comunicato del Presidente del 25.03.2015, una **clausola che espressamente preveda che la garanzia stessa è altresì a copertura dell'obbligo del pagamento della somma pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2 bis del D.lgs. 163/2006**. Ove tale clausola manchi, il concorrente, dovrà provvedere a farla inserire entro il termine previsto nella richiesta della stazione appaltante.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una **dichiarazione** di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, **contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante**, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- essere **conforme agli schemi di polizza tipo** di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice).
- essere **prodotta in originale, o in copia autenticata** ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., **con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito**

Costituiscono irregolarità essenziali ai sensi dell'art. 46 co. 1 ter (art. 15.3 sez. II) che comportano l'esclusione in caso di mancata o tardiva regolarizzazione:

- 1) la mancata presentazione della cauzione provvisoria;
- 2) la presentazione di una cauzione non conforme a quanto stabilito dall'art. 75, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e pertanto, priva:
 - della **rinuncia** espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - della **rinuncia** all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 - della clausola di **operatività** della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 3) cauzione di importo errato in diminuzione, fermo restando le ipotesi di errore formale;
- 4) cauzione sprovvista dell'indicazione dell'oggetto e del soggetto garantito; nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione deve essere **intestata** a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; in tal caso è sufficiente la della polizza fideiussoria o dell'atto di fideiussione da parte della sola mandataria;
- 5) cauzione prestata con modalità non consentite; al riguardo, si evidenzia che l'art. 28 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha modificato l'art. 75, comma 3, del Codice prevedendo che la fideiussione, a scelta dell'offerente, «può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
- 6) cauzione non sottoscritta dal garante sull'atto di fideiussione o sulla polizza fideiussoria.
- 7) mancata presentazione dell'impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario», ai sensi dell' art. 75, comma 8, del del D.Lgs. 163/2006.

Riduzione del 50% dell'importo della garanzia

Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 gli stessi dovranno obbligatoriamente possedere la certificazione di qualità aziendale di cui al citato art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, in corso di validità alla data della prima seduta pubblica di gara prevista dal presente bando.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti o da costituirsi la possibilità di riduzione della cauzione e della garanzia fideiussoria ai sensi e per effetto dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è disciplinata, come segue:

- per i raggruppamenti di tipo **orizzontale** se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune

delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;

- per i raggruppamenti di tipo **verticale** se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento potrà ridurre la cauzione provvisoria e quella definitiva solo per la quota corrispondente alla somma delle quote di partecipazione al raggruppamento stesso delle imprese in possesso della certificazione di qualità;

- per i raggruppamenti di tipo **misto** vale quanto sopra prescritto per i raggruppamenti di tipo verticale con la precisazione che, con riferimento alla categoria (principale o scorporata) assunta in raggruppamento orizzontale da più soggetti, questi ultimi - per poter beneficiare della possibilità di ridurre la cauzione provvisoria e definitiva in misura proporzionale alla quota di incidenza della categoria stessa sul totale dell'appalto - devono tutti possedere la certificazione di qualità.

5) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della Delibera n. 11 del 20 dicembre 2012 dell'ex AVCP.

Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Gli operatori economici devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Una volta individuata la procedura di affidamento, tramite il CIG, gli stessi dovranno acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara, all'interno della busta A- contenente la documentazione amministrativa.

(Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo mediante l'istituto dell'avvalimento)

6) Documentazione e dichiarazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In caso di avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a) dichiarazione sostitutiva con cui il **concorrente** indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento, indica l'impresa ausiliaria **(nel caso in cui il concorrente utilizzi il modulo Allegato 1), dovrà indicare tali elementi nei punti a1) ed e1)) del modulo Allegato 1);**
- b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'**impresa ausiliaria**, con la quale:
 1. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento *(art. 49 comma 2, lett. c) del D.lgs. 163/2006)*;
 2. si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente *(art. 49 comma 2, lett. d) del D.lgs. 163/2006)*;;
 3. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice *(art. 49 comma 2, lett. e) del D.lgs. 163/2006)*;
- c) originale o copia autentica del **contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, **oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo**; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Si precisa che l'impresa ausiliaria relativamente alle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. **49 comma 2, lettere c), d) ed e)** del D.lgs. 163/2006, può utilizzare il modello **Allegato 3)**.

Inoltre si precisa che il contratto di avvalimento deve essere conforme all'art. 88 comma 1 del DPR 207/2010 e prevedere "in modo compiuto, esplicito ed esauriente":

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specificato;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Valgono le precisazioni contenute nelle determinazioni n. 2 del 1 agosto 2012 e n. 4 del 10 ottobre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. (ora ANAC)

La presentazione di un contratto di avvalimento palesemente e manifestamente carente dei suddetti elementi comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio con sanzione al pari della mancata produzione del contratto stesso.

Si precisa che, relativamente alla presente procedura di affidamento, coerentemente a quanto affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato sez. V, n. 911/2013, per quanto riguarda le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 – con riferimento all'impresa ausiliaria – non sussiste l'obbligo di produrre le dichiarazioni di cui alla

lettera c) del citato art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento agli amministratori, direttori tecnici ecc. e di quelli di eventuali società acquisite e/o incorporate, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

7) eventuale in caso di concordato con continuità aziendale (art 186 bis della legge fallimentare - RD 267/1942):

7.1) Nel caso di concorrente che al momento della partecipazione alla presente procedura di gara abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale o domanda di ammissione al concordato "in bianco" di cui all'art 161 comma 6 della legge fallimentare, con riserva di produrre l'ulteriore documentazione ivi compreso il piano di continuità aziendale, entro il termine stabilito dal giudice con decreto

- l'**autorizzazione del tribunale** di cui all'art 186 bis comma 3- bis della legge fallimentare. La produzione dell'autorizzazione del tribunale è necessaria (pena l'attivazione del soccorso istruttorio con sanzione) nel caso in cui il concorrente non abbia compilato e reso la relativa dichiarazione (si veda il contenuto dell'Allegato 1).

7.2) Nel caso di concorrente già ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale al momento della partecipazione alla gara:

- la documentazione di cui al comma 4 dell'art. 186 bis della legge fallimentare, vale a dire:

a) relazione di un professionista, indipendente ed iscritto al registro dei revisori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3 lett. d) della legge fallimentare, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto oggetto della gara;

b) dichiarazione di un altro operatore economico in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e speciale, nonché la certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto (a prescindere dal fatto che l'impresa concorrente in stato di concordato preventivo con continuità aziendale li possieda interamente ovvero ne sia carente in tutto o in parte) con la quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata (*alle stesse condizioni*) nel caso in cui questa fallisca, nel corso della gara, oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto.

Si applica l'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e di conseguenza, dovrà essere prodotta tutta la restante documentazione prevista in materia di avvalimento, tenuto conto delle disposizioni particolari evidenziate al punto precedente. Si rimanda all'art. 6 del presente bando di gara – *Elenco dei documenti da inserire nella busta A- Documentazione amministrativa*, in tema di avvalimento ed all'art 15.4 Sez III.

L'impresa ausiliaria può essere la mandataria o una mandante dello stesso RTI in cui l'impresa ausiliata può invece essere solo una mandante (attuazione del cd. avvalimento interno, ai sensi della determinazione AVCP n. 2-2012, par. 7 e art. 186 bis, comma 5, ult. Periodo).

8) Due idonee dichiarazioni bancarie (come richieste al precedente art. 11.2);

Nella busta "B" deve essere contenuto, quanto segue:

1. Offerta tecnica - relativa al criterio di valutazione di cui alla lettera A) della tabella di cui al precedente art. 13.

Tale offerta tecnica deve essere articolata **in due paragrafi**, uno per ciascuno dei sub-criteri di valutazione nei quali si suddivide il suddetto criterio A.

Ciascuno di questi paragrafi dovrà avere una dimensione **non superiore a 2 facciate di un foglio formato A4**. Pertanto l'offerta tecnica di cui al presente punto relativa al criterio di valutazione A) nel suo insieme **non può superare le quattro facciate formato A4**.

2. Offerta tecnica - relativa al criterio di valutazione di cui alla lettera B) della tabella di cui al precedente art. 13.

Tale offerta tecnica deve essere articolata **in due paragrafi**, uno per ciascuno dei sub-criteri di valutazione nei quali si suddivide il suddetto criterio B.

Ciascuno di questi paragrafi dovrà avere una dimensione **non superiore a 2 facciate di un foglio formato A4**. Pertanto l'offerta tecnica di cui al presente punto relativa al criterio di valutazione B) nel suo insieme **non può superare le quattro facciate formato A4**.

3. Offerta tecnica - relativa al criterio di valutazione di cui alla lettera C) della tabella di cui al precedente art. 13.

Tale offerta tecnica deve essere articolata **in quattro paragrafi**, uno per ciascuno dei sub-criteri di valutazione nei quali si suddivide il suddetto criterio C.

Ciascuno di questi paragrafi dovrà avere una dimensione non superiore a 1 facciata di un foglio formato A4. Pertanto l'offerta tecnica di cui al presente punto relativa al criterio di valutazione C) nel suo insieme non può superare le **4 facciate formato A4**.

4. Offerta tecnica - relativa al criterio di valutazione di cui alla lettera D della tabella di cui al precedente art. 13.

Tale offerta tecnica dovrà avere una dimensione di **una facciata di un foglio formato A4.**

Sulla base di questa relazione, composta da un massimo di tredici (13) facciate A4, la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai corrispondenti criteri o sub-criteri di valutazione A), B), C), D) di cui alla tabella di cui all'art. 13 del presente bando di gara.

* * *

Le offerte tecniche, pena l'esclusione, non dovranno contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

La mancata presentazione di tutte le offerte tecniche di cui ai punti da 1 a 4 di cui sopra comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Le facciate delle offerte tecniche di cui sopra **devono essere numerate progressivamente**. Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le suddette offerte tecniche con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al precedente art. 13, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse, il numero massimo consentito per ogni offerta e per ogni paragrafo nei quali le offerte di cui ai punti 1 e 4 si articolano, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.

Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Le offerte tecniche di cui sopra di cui sopra dovranno essere **datate e sottoscritte** in calce dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nelle busta A.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **pena l'attivazione del soccorso istruttorio di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Dlgs 163/2006, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente**. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE.

Si precisa che – come previsto e disciplinato all'articolo 15-bis del presente bando di gara - al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-*quater*, dello stesso art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono **segreti tecnici o commerciali**, fornendone adeguata motivazione o comprova. Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite **evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche** che ne consentano una rapida e certa individuazione. In questi casi il concorrente dovrà altresì fornire adeguata motivazione o comprova.

(nel caso in cui il concorrente non intenda consentire l'accesso a parti della propria offerta tecnica ad altri concorrenti)

5. Specifica dichiarazione contenente esaustive e dettagliate motivazioni riguardo i caratteri di segretezza tecnica o commerciale di alcune specifiche informazioni fornite nell'ambito della propria offerta tecnica.

Si ribadisce che i concorrenti, in questo caso, sono invitati a **precisare in modo chiaro ed inequivocabile** le parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici e commerciali, contraddistinguendole ad esempio con evidenziatori colorati oppure mediante chiari riferimenti alla pagina, ai paragrafi/periodi e/o frasi nella dichiarazione di cui al presente punto. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.

* * *

Nella busta "C" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. dichiarazione relativa all'offerta economica, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato (**Allegato 4**). Nella dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al presente punto il concorrente dovrà dichiarare di:

DI OBBLIGARSI

ad assumere l'esecuzione dei servizi oggetto di gara, secondo le condizioni stabilite nel progetto posto a base di gara, al prezzo determinato mediante il **ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso.**

Sono ammesse solo offerte in ribasso (quindi con percentuali di ribasso maggiori di zero). Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara. La dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al presente punto deve essere **sottoscritta** dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente sottoscritte per conferma. Nel caso di presentazione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno delle Buste A o B. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti le dichiarazioni/offerte di cui sopra devono essere sottoscritte, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

2. Nell'allegato 4), il concorrente può inoltre indicare gli oneri di sicurezza aziendali di cui all'art. 87, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La mancata indicazione dei suddetti oneri per la sicurezza – non comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nel presente bando di gara.

3. Giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice relative all'offerta economica presentata.

Le giustificazioni di cui al presente punto non sono richieste a pena di esclusione ma solo al fine di accelerare la procedura di aggiudicazione in ragione dell'urgenza della stazione appaltante. Tali giustificazioni, qualora il concorrente accetti di produrle, dovranno riguardare distintamente l'indicazione – riferita ad un anno tipo di gestione dell'appalto – dei costi per il personale previsti, degli ammortamenti degli investimenti programmati, dei costi generali, amministrativi e, comunque di tutti i costi indiretti, imputabili al presente appalto, dei costi per la sicurezza aziendale già indicati al precedente punto 2 dell'elenco delle dichiarazioni di offerta da inserire nella busta C, e dell'utile di impresa.

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara il giorno fissato al precedente art. 6.4.1, **in seduta pubblica**, procede, sulla base della documentazione contenuta nella busta A:

(i) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

(ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

(iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

(iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento, dalle altre disposizioni di legge vigenti **ed in presenza della cause di immediata esclusione indicate ai precedenti articoli 15.1, 15.2.a) e 15.2.b);**

(v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-*bis* e art. 46 comma 1-*ter* del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine **di 10 giorni** e a sospendere la seduta. Nella seduta successiva – che sarà convocata nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 6.4.4. - la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento, dalle altre disposizioni di legge vigenti e dal presente disciplinare di gara;

(vi) procederà quindi all'**apertura delle buste B** concernenti le offerte tecniche degli operatori non già esclusi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando - siglando la prima pagina di ogni fascicolo delle offerte tecniche prodotte da ciascuna delle imprese ammesse. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-*bis* e art. 46 comma 1-*ter* del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine **di 10 giorni**. Nella seduta successiva – che sarà convocata nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 6.4.4. - la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione della mancata o inesatta sottoscrizione dell'offerta tecnica;

(vii) trattandosi di servizi rientranti nell'Allegato IIB del Dlgs 163/2006, relativamente alla presente procedura, ai fini dell'economicità e snellezza del procedimento, **non si effettueranno le verifiche a campione di cui all'art 48 comma 1 del Dlgs 163/2006** riguardo al possesso dei requisiti speciali richiesti dal precedente art 11.2. Tali requisiti saranno in ogni caso verificati in capo al soggetto che risulti aggiudicatario.

I soccorsi istruttori ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 38 e/o del comma 1-*ter* dell'art. 46 del Codice, qualora si renda necessario attivarli, si svolgeranno in parallelo all'eventuale sub-procedimento di regolarizzazione di PASSOE non conforme.

I suddetti, eventuali, soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della seduta pubblica di apertura delle **buste "A" e "B"**, si caratterizzano come "*sub-procedimenti presupposti*" nel senso che il prosieguo delle operazioni di gara di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle buste contenenti le offerte economiche – avverrà solo dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per sanare le irregolarità essenziali.

In **seduta riservata**, la Commissione procederà poi all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al precedente art. 13.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, **in seduta pubblica** – che sarà convocata nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 6.4.4. - **la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse** [in caso di previsione di una soglia di sbarramento: o che non hanno superato la soglia di sbarramento]; procederà poi all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti, dei costi di sicurezza aziendali dichiarati.

In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica, dei costi di sicurezza aziendali si rinvia a quanto prescritto al precedente art. 15.4.

Nella medesima seduta pubblica la Commissione procede, alla riparametrazione ed alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte al precedente art. 13 ed alla conseguente attribuzione dei punteggi complessivi, **per tutte le offerte ammesse.**

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della **graduatoria provvisoria** di gara.

La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'adozione di formali provvedimenti di esclusione da comunicare ai concorrenti esclusi ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 5, lettera b) del Codice, per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3) del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell'art. 88 del Codice alla **verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti** ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Si precisa che:

- ai fini dell'individuazione delle offerte **da sottoporre a verifica di congruità** ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice, si farà riferimento ai **punteggi ottenuti nelle offerte tecniche dopo la seconda riparametrazione, in base, quindi, alla formula [13.3] del precedente art. 13.**

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, dichiara l'**aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta in graduatoria non anomala.**

18. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L'aggiudicazione provvisoria dichiarata dalla Commissione di gara sarà soggetta ad approvazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da parte del competente Dirigente della stazione appaltante mediante apposita determinazione dirigenziale. Dall'avvenuta esecutività della suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva ne sarà data comunicazione d'ufficio entro cinque giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 5, del Codice.

Si precisa che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del Codice, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di cui trattasi.

Dopo l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del Codice, qualora nei

confronti dell'aggiudicatario e/o di altri operatori economici in graduatoria, si verifichi la carenza dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui agli artt. **11.1** e **11.2** del presente bando di gara, non si procederà alla rideterminazione della graduatoria stessa mediante l'effettuazione di nuovi calcoli per le riparametrazione dei punteggi ai criteri di natura qualitativa in base ai procedimenti ed alle formule matematiche di cui al precedente art. 13.

I concorrenti non possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla presente procedura di gara.

Verifica sul possesso dei requisiti e delle dichiarazioni rese

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui agli artt. **11.1** e **11.2** del presente bando di gara, avverrà, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Codice, attraverso l'utilizzo del **sistema AVCPass**, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-*bis* e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

Si precisa che l'acquisizione del DURC non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCPass, come chiarito dall'ANAC con il Comunicato del 30.06.2015: << L'ANAC e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rendono noto che, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCPass, ma esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del DURC nelle modalità previste dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1 giugno 2015), così come specificate dallo stesso Ministero con circ. n. 19/2015.

Ciò in ragione della espressa previsione di legge secondo la quale la nuova modalità di acquisizione del DURC "assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici" istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 4, comma 3, D.L. n. 34/2014).>>.

I requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di partecipazione potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- quanto al requisito di cui al precedente art. 11.2, lett. a), se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCPass dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

- quanto al requisito relativo al **fatturato specifico nel settore oggetto del presente appalto** di cui al precedente art. 11.2, lett. c), mediante le relative fatture quietanzate, i relativi contratti, (per le società di capitali) i bilanci corredati della nota integrativa, (per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone) il fatturato globale e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA.

Si precisa che, coerentemente con quanto disposto dall'art 3, comma 3, della deliberazione dell'ex AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 - coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSoe e/o in fase di acquisizione dei certificati a comprova dei requisiti dichiarati e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verificano interruzioni o malfunzionamenti del sistema AVCPass, che non consentono l'acquisizione di uno o più dei documenti che tramite esso andrebbero acquisiti, al fine di non aggravare i tempi procedurali si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali di cui all'art. 43 del DPR 445/2000 e s.m.i. così come richiamato al terzo comma dell'art. 38 del Codice.

Si puntualizza che ai sensi dell'art. 38, comma 1-*ter*, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità per gli adempimenti di competenza.

Insussistenza dei requisiti e/o accertamento di false dichiarazioni nei confronti dell'aggiudicatario

L'accertamento nei confronti del concorrente aggiudicatario dell'insussistenza dei requisiti generali di cui al precedente articolo 11.1 e/o l'insussistenza dei requisiti speciali di cui al precedente art. 11.2 e/o della presenza di false dichiarazioni, comporterà l'automatica decadenza dall'aggiudicazione provvisoria o la revoca dell'aggiudicazione definitiva.

In questo caso, in applicazione dell'art. 38, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non si procederà a ricalcoli e rideterminazione della graduatoria ma si effettuerà un mero scorrimento della graduatoria stessa.

In questo caso la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 81, comma 3, del Codice riguardo la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle rimanenti offerte in graduatoria risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto oppure riservandosi la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui rimanga in graduatoria una sola offerta:

- con la verifica di congruità - qualora vi sia obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice oppure qualora il responsabile del procedimento ritenga, comunque, di effettuare la verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86 del Codice - progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In tal caso, si renderà noto l'esito della/e verifica/he di congruità nel corso di un'ulteriore seduta pubblica che sarà convocata con le modalità di cui al precedente art. 6.4.4.

oppure, in alternativa

- si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente - qualora vi sia obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice oppure qualora il responsabile del procedimento ritenga, comunque, di effettuare la verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86 del Codice - alla verifica di anomalia delle migliori offerte (comunque non oltre alla quinta e fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5 dell'art. 888 del Codice). In tal caso, l'esito del procedimento di verifica sarà reso noto nel corso di un'ulteriore seduta pubblica che sarà convocata con le modalità di cui al precedente art. 6.4.4.

Qualora, invece, nei confronti dell'offerta che segua in graduatoria quella dell'originario aggiudicatario escluso per verificata mancanza dei requisiti non vi sia l'obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice - ed il responsabile del procedimento ritenga di non effettuare comunque la verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86 del Codice - la stazione appaltante potrà procedere direttamente all'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'offerta che segua in graduatoria quella dell'originario aggiudicatario escluso mediante apposita determinazione dirigenziale che sarà comunicata d'ufficio ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice senza la necessità di convocare un'ulteriore seduta pubblica di gara.

Stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni ed **entro 180 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior termine nel caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante ed irrevocabile fino al termine di **180 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto.

Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile all'aggiudicatario - come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva o delle altre polizze assicurative previste nel capitolato speciale oppure nel caso in cui intervengano nei confronti dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che inibiscono la possibilità di stipulare il contratto - la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno all'appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto - come l'insorgere, successivamente all'aggiudicazione definitiva, di situazioni che, in base alla vigente normativa, comportano l'impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione - risultanti dal casellario informatico o da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 241, comma 1-*bis*, del Codice si precisa che il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria. Relativamente al presente appalto è quindi esclusa la competenza arbitrale.

La stipula del contratto avverrà in **forma pubblica amministrativa** a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Ravenna, li 22.07.2015

Il Dirigente
dott. Carlo Boattini